

GUIDA AI SERVIZI

Edizione *2023
Consorzio Nazionale CAAF CGIL

IL CAAF

È LA VIA PIÙ SEMPLICE



-  COLF/BADANTI
-  RED
-  SUCCESSIONI
-  PARTITE IVA
-  ALTRI SERVIZI FISCALI
-  730/REDDITI
-  IMU
-  BONUS 110% 65% 50%
-  ISEE
-  RDC - PDC


CGIL

CAAF

SCARICA IL PDF DELLA GUIDA AI SERVIZI DEI CAAF CGIL



**IN VERSIONE
DIGITALE
COMPLETA**



Collegati al sito cafcgil.it per avere accesso al pdf della guida ai servizi in versione completa e ai successivi aggiornamenti.

Inquadra il codice QR per essere indirizzato alla pagina di registrazione.

**HAI SCARICATO LA VERSIONE DELLA GUIDA 2023.
PER TROVARE I NUOVI CONTENUTI CERCA LA ***

L'aggiornamento digitale 2023 della Guida ai servizi dei CAAF viene pubblicato al termine della campagna congressuale del XIX Congresso "Il Lavoro crea il futuro" e viene presentato a Rimini in occasione del Congresso Nazionale del 15-16-17-18 marzo 2023.

CGIL
CAAF

PREFAZIONE

Il XIX Congresso si inserisce in un periodo storico in cui, nel nome della globalizzazione il lavoro è stato svalorizzato fino a mettere sempre più spesso a rischio la vita delle persone che lavorano.

La ricchezza si è concentrata nelle mani di pochi, il potere economico e finanziario delle grandi multinazionali ha prevalso sulla politica e sugli Stati. La disuguaglianza e i divari generazionali, di genere e territoriali sono aumentati, la precarietà del lavoro è diventato un eterno presente, al punto che si è poveri anche lavorando.

Le funzioni e le decisioni strategiche delle imprese sono sempre più spesso localizzate lontano dai luoghi dove producono i loro effetti concreti. Si crea nelle imprese un sistema polarizzato tra attività altamente qualificate e mansioni ripetitive.

Contrattazione, democrazia, partecipazione e rappresentanza sono gli elementi che possono superare le divisioni, il rancore e l'insofferenza che quelle polarizzazioni producono.

Stiamo vivendo la crisi più profonda degli ultimi 70 anni e siamo chiamati a misurarci con eventi che condizioneranno il futuro della vita e delle relazioni sul pianeta: pandemia, riscaldamento climatico, trasformazione digitale, del lavoro e demografica, oltre al ritorno della guerra in Europa quale strumento di regolazione delle controversie tra gli Stati e le persone ed una nuova corsa al riarmo.

La Cgil, in questo passaggio storico, ribadisce la propria contrarietà ad ogni forma di guerra, il proprio impegno per affermare la pace e uno sviluppo sostenibile.

È una fase storica difficile, nel pieno di una crisi sistemica che investe l'intero assetto delle relazioni sociali, politiche, economiche e pone a rischio l'equilibrio e la convivenza tra umanità e natura.

Un quadro reso ancora più difficile dal fatto che da tempo la politica, e in essa il campo della sinistra in tutte le forme in cui si esprime, in Italia e in Europa, stenta a rappresentare le istanze del mondo del lavoro e ad esprimere di conseguenza un credibile progetto di cambiamento. Anche per queste ragioni è cresciuta in tutti i Paesi europei una destra nazionalista e xenofoba.

La presenza di culture e forze nazionaliste e neofasciste colpisce la partecipazione democratica e il mondo del lavoro e propone un modello di

società non coerente con i nostri valori.

Il sindacato, infatti, è un obiettivo prioritario di questi movimenti. Ne è un'evidente dimostrazione l'assalto alla nostra sede nell'ottobre del 2021, il ripetersi di continue incursioni ai danni delle sedi territoriali, e le continue aggressioni al diritto di associazione sindacale in diversi Paesi. La democrazia, anche a seguito di questi processi, si è indebolita in modo preoccupante anche agli occhi delle lavoratrici e dei lavoratori.

L'evento congressuale rappresenta l'occasione per rendere più stringente l'elaborazione programmatica e la declinazione del nuovo modello di sviluppo.

La nostra organizzazione ha dato vita ad un percorso congressuale aperto al confronto con soggetti, portatori di istanze collettive, capaci di essere protagonisti, insieme a noi, di un cambiamento profondo della società, con una visione universale fondata sui diritti, sulle libertà e sulla pace.

Anche i **CAAF della Cgil** si inseriscono pienamente in questo solco e sono tra i protagonisti di queste scelte, assistendo i cittadini nel processo di digitalizzazione del Paese, con particolare attenzione e tutela verso coloro che, a causa del divario digitale, rischiano di essere esclusi in modo parziale o totale dall'accesso alla rete per la fruizione dei propri benefici.

Tra i materiali a disposizione per realizzare i propositi del Congresso, la Guida ai servizi 2023 è già un primo strumento.

Dovrebbe essere a portata di tutto il nostro gruppo dirigente, in quanto al suo interno vengono richiamate le molteplici attività che il nostro sistema è in grado di offrire su tutto il territorio nazionale.

Abbiamo qui riepilogato le tante prestazioni che i servizi dei CAAF della CGIL assicurano alle iscritte e agli iscritti e, più in generale, alle persone e alle loro famiglie. Tante prestazioni, purtroppo, non sono abbastanza conosciute.

È quindi necessario rafforzare il nostro gruppo dirigente diffuso al fine di far conoscere le tutele che i CAAF della Cgil garantiscono e provare ad allargare la nostra base associativa e di tutela.

Scaricare questa Guida e tenerla a portata di click può essere un valido aiuto.

È altresì importante conoscere e far conoscere quanto il ruolo degli intermediari dia garanzie di qualità e di maggior tutela ai cittadini e alle cit-

tadine, a partire dal rafforzamento di questa conoscenza nelle delegate e delegati, nelle attiviste e negli attivisti.

I CAAF della CGIL assicurano con i tradizionali standard di competenza e di efficienza tutte le attività di assistenza, consulenza e di servizio, pur vivendo un contesto di riduzione dei compensi e dovendo far fronte agli scenari che la semplificazione fiscale provoca.

La storia del Sindacato è ricca di atti di solidarietà e di mutuo soccorso: è sul solco di questa tradizione ultracentenaria che continueremo a mettere a disposizione, per alcune pratiche, un servizio gratuito a quanti si rivolgono a noi.

Quando ciò non sarà possibile, cercheremo di contenere al massimo i costi e lo faremo anche per quelle prestazioni per le quali il mercato impone prezzi pesanti oppure, ancor peggio, inganna le persone con offerte e risparmi, esercitando la propria attività spesso in modo irregolare e con gravi rischi di conformità alle leggi anche per l'utente stesso.

Anche quest'anno, siamo certi, che si confermerà il ruolo insostituibile dei CAAF della Cgil nell'assistenza e nella tutela dei contribuenti con la cura e la professionalità di sempre.

Ciò che fino ad oggi abbiamo realizzato è stato frutto dell'impegno di operatori preparati e qualificati, ma anche delle attività delle nostre delegate e dei nostri delegati, delle nostre attiviste e dei nostri attivisti.

È sempre importante sottolineare e diffondere in ogni luogo dell'organizzazione lo slogan della CGIL "#SCELGO CGIL"!

La nostra Guida ai servizi CAAF è digitale, snella, fruibile tramite un QR code, da conoscere, diffondere e far circolare dentro e fuori le diverse ramificazioni della nostra Organizzazione, perché fare rete e fare sistema è un tratto distintivo che ci può consentire di rappresentare al meglio le nostre persone e allargare la nostra rappresentanza.

Buona lettura e Buon lavoro!

Monica IVIGLIA
Presidentessa del Consorzio Nazionale CAAF CGIL



I SERVIZI DEI CAAF CGIL

DICHIARAZIONE DEI REDDITI *

- compilazione e trasmissione telematica del modello 730
- compilazione e trasmissione telematica del modello REDDITI PF
- consulenza sulle spese detraibili/deducibili (**es.: ristrutturazioni e risparmio energetico**) e sulla tassazione dei redditi (**es.: locazioni**)
- consulenza e assistenza per le spese Superbonus 110%, bonus casa e opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito

IMU *

- calcolo IMU e predisposizione dei moduli per il pagamento
- compilazione della Dichiarazione IMU, IMU/TASI anni precedenti
- consulenza e assistenza per versamenti tardivi IMU/TASI, assistenza in caso di comunicazioni e avvisi di accertamento e liquidazione

ALTRI SERVIZI FISCALI

- compilazione e trasmissione del modello REDDITI PF oltre le scadenze
- assistenza cartelle, accertamenti, avvisi bonari, compliance e rateizzazione, contenzioso, istanze di rimborso o in autotutela
- compilazione F24, versamenti tardivi
- servizi dedicati agli amministratori di sostegno
- trasmissioni modello RLI contratti di locazione e consulenza tassazione canoni

SUCCESSIONI

- consulenza e predisposizione della Dichiarazione di Successione e della Voltura catastale
- presentazione agli uffici competenti

TITOLARI DI PARTITA IVA *

- assistenza per adempimenti (**Agenzia entrate e Registro imprese**)
- assistenza regime fiscale e dichiarativo
- gestione fatturazione elettronica
- assistenza previdenziale in collaborazione con il patronato INCA CGIL

■ ISEE *

- assistenza alla compilazione della DSU per ottenere l'ISEE al fine di accedere a prestazioni sociali agevolate e/o ai servizi di pubblica utilità
- trasmissione telematica all'INPS e successiva consegna dell'ISEE anche mediante mail

■ BONUS E PRESTAZIONI SOCIALI *

- compilazione e trasmissione a SGATE delle domande Bonus sociali per la fornitura di energia elettrica, per il solo disagio fisico
- Assegno Maternità, Assegno Unico Universale Figli, contributi per i servizi per l'infanzia
- Agevolazioni tariffarie riconosciute dai Comuni o altri enti (**mensa scolastica, asili nido, trasporti, TARI**)
- Carta acquisti, Carta risparmio spese e Reddito familiare
- Carta Cultura e merito
- Reddito o Pensione di Cittadinanza
- Long Term Care, Home Care Premium

■ RED

- assistenza alla compilazione della dichiarazione RED per la verifica del diritto da parte dei pensionati a prestazioni previdenziali e/o assistenziali legate al reddito
- trasmissione telematica all'INPS

■ DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITÀ


- assistenza alla compilazione della dichiarazione di responsabilità per l'accesso alle prestazioni assistenziali
- trasmissione telematica all'INPS

■ COLF E BADANTI

- consulenza per apertura e chiusura del rapporto di lavoro
- elaborazione del prospetto paga
- predisposizione dei MAV per i versamenti contributivi

ATTRAVERSO LA RETE SERVIZI DELLA CGIL
PUOI USUFRUIRE DI **180 TUTELE INDIVIDUALI**,
NECESSARIE PER FAR FRONTE AD UNA
SOCIETÀ DOVE SEMPRE PIÙ SPESSO
I DIRITTI VENGONO NEGATI.

CGIL
CAAF



I SERVIZI DEI CAAF CGIL

PER OGNI EVENTO DELLA VITA,
PUOI TROVARE LE **RISPOSTE CHE CERCHI:**

- Studio e formazione
- Maternità e paternità
- Famiglia e disagio economico
- Perdita di un familiare
- Lavoro, disoccupazione
- Abitare, casa e bonus, affitti
- Disabilità e non autosufficienza
- Malattia e infortunio
- Inabilità e invalidità
- Dal lavoro alla pensione
- Emigrazione e immigrazione

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Ciascun cittadino può essere obbligato o può avere la convenienza a presentare la dichiarazione dei redditi, utilizzando il modello 730 o il modello REDDITI Persone Fisiche. Chi ha percepito redditi, corrisposti dal datore di lavoro o ente pensionistico, potrebbe essere obbligato a presentare la dichiarazione qualora la tassazione alla fonte non risulti sufficiente rispetto al reddito complessivo conseguito nell'anno. L'obbligo può sorgere, ad esempio, in presenza di più rapporti di lavoro, in caso di pensione e lavoro oppure di lavoro e disoccupazione oppure quando sono state riconosciute detrazioni non spettanti in relazione ai redditi percepiti o ai familiari non più a carico.

Coloro che hanno regolarmente pagato le imposte sul proprio reddito annuale, possono aver sostenuto nel medesimo anno diverse spese per sé stessi e/o per i propri familiari, spese che danno diritto ad un beneficio fiscale mediante la dichiarazione dei redditi.

Le leggi che regolano il fisco sono tante e sono spesso complesse, per questo è bene verificare se si ha l'obbligo di presentare il 730 o il modello Redditi, evitando così future sanzioni oppure se si ha la convenienza a presentare la dichiarazione per non perdere i rimborsi spettanti.

I CAAF della CGIL hanno assistito nella compilazione e trasmissione dei 730 oltre 2.595.000 lavoratori e pensionati, ma sono pronti ad offrire i loro servizi a molti di più garantendo la maggiore tutela possibile.

NOVITÀ DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2023 ✨

- **Detrazione per canoni di locazione giovani 20/31** anni che stipulano un contratto di locazione, per l'alloggio o una sola stanza, da destinare a propria residenza (beneficio fiscale: da 992 € sino a 2.000 € per i primi quattro anni dalla stipula del contratto)
- Nuove disposizioni per avere diritto al **trattamento integrativo** sino ad un massimo di **1.200 €** per chi ha un reddito sino a 15.000 € e in particolari casi per redditi sino a 28.000 €
- Nuove **detrazioni per i redditi** di lavoro dipendente e assimilati, redditi di pensione, redditi diversi e assegno di mantenimento
- **Detrazioni per i figli a carico**: cambiano le regole a seguito dell'istituzione dell'Assegno Unico Universale per i figli e per le famiglie numerose
- **Previdenza complementare**: deducibili i versamenti ai **sottoconti PEPP** italiani e/o esteri
- **Detrazione 19%** per acquisto occhiali da vista e spese per abbonamenti

per il trasporto pubblico: le spese sostenute nel 2022, al netto del Bonus vista (50 €) e del Bonus trasporti (60 €), possono essere detratte nel 730

- **Detrazione del 75%** per interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche
- **Detrazione del 60%** per interventi Bonus facciate
- **Detrazione 110%** per interventi effettuati anche dopo il 30.06.2022, a determinate condizioni e solo per alcuni beneficiari
- **Detrazione 50% per arredi e grandi elettrodomestici:** limite massimo di spesa di 10.000 €, per gli elettrodomestici nuove etichette di classe energetica (A-E-F)
- **Nuovi crediti d'imposta:** per attività fisica adattata, per sistemi di accumulo energia da fonti rinnovabili, per erogazioni agli enti del Terzo Settore (Onlus, ODV, APS), a favore delle Fondazioni ITS Academy e per le erogazioni finalizzate alla bonifica ambientale.

MODELLO 730 ✨

Il 730 è il modello più utilizzato da pensionati e lavoratori. Nel 2022 è stato scelto da oltre 21 milioni di cittadini, di cui circa 18 milioni assistiti dai CAAF o dai professionisti per la compilazione e l'invio all'Agenzia delle entrate. Oltre a non dovere eseguire calcoli, con il 730 si ottengono celermente i rimborsi, liquidati ai lavoratori dipendenti, direttamente sulla prima retribuzione utile e comunque su quella di competenza del mese successivo a quello in cui il datore di lavoro ha ricevuto il risultato contabile (730/4).

Per i pensionati, invece, il rimborso viene effettuato dagli enti pensionistici a partire dal secondo mese successivo a quello di ricevimento del risultato contabile, in genere a partire dal mese di agosto.

Se il rimborso spettante è **superiore a 4.000 euro** oppure se il 730 presenta elementi di incoerenza rispetto ai criteri stabiliti dall'Agenzia delle entrate, possono essere effettuati controlli preventivi anche mediante la verifica della documentazione. In questo caso gli importi a credito saranno erogati direttamente dall'Agenzia (entro 6 mesi) anziché dal datore di lavoro o ente pensionistico. Se il 730 è stato presentato dal CAAF, sarà quest'ultimo ad inviare la documentazione oggetto di controllo.

Il modello 730 è comodo anche in caso di **debiti d'imposta**, in quanto l'importo dovuto viene trattenuto direttamente sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il datore di lavoro/ente pensionistico ha ricevuto il risultato contabile per effettuare il conguaglio a debito.

CHI PUÒ PRESENTARE IL 730

Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che devono dichiarare:

- redditi di lavoro dipendente e/o assimilati;
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
- alcuni redditi diversi;
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.

Può essere presentato:

- in forma congiunta da uno dei due coniugi o uniti civilmente;
- per conto delle persone incapaci, compresi i minori;
- dagli eredi per conto delle persone decedute entro il 30 settembre 2023;
- dai lavoratori che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (ad esempio i lavoratori in cassa integrazione o in mobilità, coloro che percepiscono la disoccupazione);
- dai lavoratori dipendenti a tempo determinato inferiore all'anno, se il rapporto di lavoro è in corso dal mese di presentazione del 730 al terzo mese successivo (es. presentazione nel mese di giugno, rapporto di lavoro da luglio a settembre 2023);
- dai "precari" della scuola se il loro contratto dura almeno dal mese di settembre al mese di giugno dell'anno successivo.

Il modello 730 **può essere presentato anche** da coloro che **non hanno un sostituto d'imposta** (datore di lavoro o ente pensionistico) tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio a condizione che nel 2022 abbiano percepito redditi di lavoro dipendente e solo alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente.

Si tratta ad esempio di collaboratori domestici, badanti, giardinieri, lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro o disoccupati che non percepiscono l'indennità di disoccupazione al momento della presentazione del 730 e nei tre mesi successivi, nonché il 730 presentato dall'erede per conto di un contribuente deceduto.

L'eventuale **credito verrà rimborsato** direttamente dall'Amministrazione finanziaria tramite:

- titoli di credito emessi da Poste Italiane S.p.a.;
- accredito sul conto corrente, se il contribuente ha fornito all'Agen-

zia delle entrate le coordinate del suo personale conto corrente bancario o postale;

L'Agenzia provvederà a contattare l'erede che ha presentato il 730 per verificare l'esistenza di ulteriori eredi e stabilire la modalità di accredito (ad unico erede per conto di tutti o a ciascun erede).

★ In caso di debito le imposte dovute **dovranno essere versate** autonomamente dal contribuente con delega F24 entro la scadenza di pagamento:

- entro il **30 giugno 2023 (saldo 2022, primo acconto 2023)**;
- entro il **31 luglio 2023** se si sceglie di versare l'importo maggiorato dello **0,40% (saldo 2022, primo acconto 2023)**;
- entro il **30 novembre 2023**, in caso di unica rata o seconda rata di acconto 2023.

Se si ritiene di non versare l'unica rata o seconda rata di acconto o di versarla in misura inferiore rispetto a quella calcolata nel 730, il contribuente dovrà presentare al proprio sostituto d'imposta la richiesta di variazione o annullamento dell'acconto **entro il 10.10.2023**.

CHI NON PUÒ PRESENTARE IL 730

Non possono utilizzare il modello 730 e **devono presentare Modello REDDITI PF** i contribuenti che:

- devono dichiarare redditi d'impresa, anche in forma di partecipazione o redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
- devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, modello 770 (sostituti d'imposta);
- non sono residenti in Italia nell'anno di presentazione della dichiarazione e in quello precedente;
- devono presentare a partire dal **1° ottobre 2023** la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;
- possiedono redditi derivanti dalla locazione breve (periodi non superiori a 30 giorni) di oltre quattro appartamenti.

IL 730 PRECOMPILATO

- * Il 730/2023 precompilato è reso disponibile dall'Agenzia delle entrate a partire dal 30 aprile.

È definito "precompilato" in quanto nel modello sono inseriti i dati conosciuti dall'Agenzia, ad esempio: i redditi da lavoro e/o pensione certificati dalla CU 2023, solo alcune spese detraibili come gli interessi dei mutui, i premi pagati per assicurazioni sulla vita e/o infortuni o rischio morte, le spese sanitarie e funebri, le spese scolastiche e universitarie e solo alcune spese deducibili quali ad esempio i contributi versati per i collaboratori domestici o i contributi previdenziali obbligatori o volontari.

- * Da quest'anno sono inserite anche le spese relative alle prestazioni rese dagli esercenti l'arte ausiliaria di ottico.

Tutte le spese per le quali è riconosciuta la **detrazione del 19%** sono presenti nel precompilato **solo se sostenute con strumenti di pagamento tracciabile** (bancomat, carta di credito, assegni, ecc.), fatta eccezione per i farmaci, i dispositivi medici, le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da quelle private accreditate al SSN.

Il contribuente può presentare autonomamente il modello 730: in questo caso è bene precisare che l'Agenzia effettuerà i controlli sui dati precompilati che risulteranno modificati o inseriti ex-novo dal contribuente, mentre non sono oggetto di controllo i dati che non risultano modificati.

IL CONTRIBUENTE CHE PRESENTA IL 730 TRAMITE IL CAAF

Il CAAF verifica la **conformità** tra i dati che ha inserito nel 730 e quelli risultanti dalla documentazione esibita dal contribuente: questa attività di controllo viene definita "**visto di conformità**".

Per questo motivo il contribuente che si affida al CAAF per compilare o presentare il 730 è **tenuto per legge ad esibire** tutta la documentazione, riferita all'anno d'imposta 2022 relativa a redditi e ritenute (CU 2023), spese detraibili e/o deducibili, acconti, eccedenze o crediti d'imposta, atti di acquisto e di stipula dei mutui ipotecari, salvo alcune eccezioni in caso di 730 senza modifiche o 730 con modifiche, in quest'ultimo caso solo in riferimento alle spese sanitarie confermate (vedi istruzioni 730). Chi si rivolge al CAAF per la presentazione del 730 è **tenuto a sottoscrivere una delega** con la quale **autorizza o non autorizza** il CAAF alla consultazione dei dati presenti nel 730 precompilato predisposto dall'Agenzia delle entrate. Il prelievo dei dati del precompilato è **molto utile** in

quanto, confrontando i dati in esso contenuti con quelli del 730 predisposto dal CAAF, è possibile riscontrare l'assenza di eventuali redditi o di spese detraibili/deducibili dimenticati in un cassetto. Attraverso questo controllo il **CAAF tutela maggiormente** il contribuente, evitandogli **maggiori imposte, sanzioni e interessi** a suo totale carico qualora commettesse eventuali errori o dimenticanze nel presentare autonomamente la dichiarazione dei redditi.

*Si rammenta che chi ha sostenuto **spese detraibili al 19%**, pagando con **carta di credito o bancomat o assegno** senza conservare la ricevuta, può rimediare chiedendo a chi ha reso la prestazione di attestare sul documento di spesa l'avvenuto pagamento con strumenti tracciabili. Solo così sarà possibile detrarre la spesa, diversamente è necessario esibire al CAAF l'estratto conto o l'estratto della carta di credito.*

L'Agenzia effettua il controllo formale nei confronti del CAAF sulle spese detraibili e deducibili, sulle ritenute/acconti/eccedenze e crediti esposti nel 730. Il CAAF, che ha stipulato una polizza assicurativa per la propria attività di assistenza, **risponde delle sanzioni** mentre il contribuente sarà tenuto a versare la maggiore imposta dovuta e i relativi interessi. Se nell'apporre il visto di conformità il CAAF si accorge di aver commesso errori, può rimediare presentando una **dichiarazione rettificativa** (con il consenso del contribuente) oppure una **Comunicazione dati rettificati** (senza il consenso), versando la sanzione sulla maggiore imposta dovuta, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Il CAAF provvede a:

- **controllare la documentazione e compilare il 730;**
- **effettuare i calcoli delle imposte;**
- **presentare la dichiarazione** in via telematica all'Agenzia delle entrate che provvede ad inoltrare il risultato contabile al datore di lavoro o ente pensionistico indicato in dichiarazione.

IL MODELLO 730 DEVE ESSERE PRESENTATO AL CAAF ENTRO LA SCADENZA ORDINARIA DEL 30 SETTEMBRE 2023

Se il contribuente si accorge di essere in possesso di ulteriori elementi che determinano un **maggior rimborso** o un **minor debito d'imposta** rispetto alla dichiarazione già presentata oppure se si accorge di aver indicato il sostituto d'imposta sbagliato **può sempre presentare al CAAF il 730 integrativo entro il 25 ottobre 2023.**

MODELLO REDDITI

CHI DEVE PRESENTARLO

Devono utilizzare il modello REDDITI i contribuenti:

- **fiscalmente residenti all'estero nel 2022 e/o 2023** che devono dichiarare redditi posseduti in Italia;
- **pensionati, residenti all'estero**, che trasferiscono la residenza in uno dei comuni del mezzogiorno;
- **docenti titolari di cattedra** che optano per la tassazione sostitutiva sui compensi da lezioni private e ripetizioni;
- **collaboratori domestici e badanti** se hanno percepito nel 2022 il TFR;
- **titolari di partita IVA** (forfetari e non) o **soci di una società di persone**;
- **eredi** per assolvere alla dichiarazione del contribuente **deceduto** (se non hanno utilizzato il 730 entro il 30.09.2023);
- **soggetti residenti in Italia** e che, in particolari situazioni, hanno lavorato all'estero;
- **tutti i contribuenti persone fisiche**;
- coloro che hanno **già presentato il modello 730**, ma sono **tenuti a presentare anche il modello REDDITI** in alcuni casi particolari (ad esempio: se hanno percepito redditi di capitale di fonte estera, capital gains e/o investimenti all'estero, il TFR erogato a colf/badanti o giardinieri ecc.).

Il Modello REDDITI PF deve essere presentato **entro il 30 novembre**, se la presentazione viene effettuata per via telematica direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa tramite il CAAF.

Non può essere presentato in forma congiunta.

★ Se presentato tramite CAAF, quest'ultimo non ha l'obbligo del visto di conformità, salvo nei seguenti casi:

- in presenza di crediti di importo superiore a 5.000 euro che il contribuente intende compensare con debiti di natura diversa (esempio un credito Irpef e un debito cedolare secca);
- in caso di spese sostenute a partire dal 12 novembre 2021 per le quali spetta la detrazione 110% (Superbonus).

★ Dal **modello REDDITI** può scaturire un saldo contabile a debito oppure a credito. Il **saldo a debito** e gli acconti risultanti dal modello REDDITI devono essere versati direttamente dal contribuente (versamenti in autotassazione) utilizzando il modello F24 entro la scadenza di pagamento:

- entro il **30 giugno 2023 (saldo 2022, primo acconto 2023)**;
- entro il **31 luglio 2023** se si sceglie di versare l'importo maggiorato dello **0,40% (saldo 2022, primo acconto 2023)**;
- entro il **30 novembre 2023**, in caso di unica rata o seconda rata di acconto.

Il CAAF, a nome e per conto dei propri assistiti, può trasmettere telematicamente il modello di pagamento: in presenza di compensazioni tra debiti e crediti d'imposta il **pagamento in via telematica è obbligatorio**.

Il **saldo a credito** delle imposte risultanti dal Modello REDDITI PF può essere:

- chiesto a rimborso;
- mantenuto quale credito utilizzabile in compensazione di imposte a debito.

Le scadenze relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi o al pagamento delle imposte, compresa l'IMU, quando cadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogate al primo giorno lavorativo successivo.

LE CONSULENZE DEI CAAF CGIL

LOCAZIONI: REGIME DI TASSAZIONE, SCELTA DEL CONTRATTO, ADEMPIMENTI

Il CAAF CGIL offre assistenza e consulenza a chi intende concedere in locazione un **immobile** consigliando il regime di **tassazione più conveniente** e il tipo di contratto che può essere stipulato, anche in caso di abitazioni concesse in locazione per brevi periodi (c.d. **locazioni brevi**). Assiste i possessori dell'immobile al fine di rispettare tutti gli adempimenti onde evitare future sanzioni (registrazione, proroga, risoluzione oppure rinegoziazione). Per la stipula del contratto di locazione o per ottenere o **per confermare i contenuti economici del contratto** tramite l'attestazione relativa ai canoni convenzionali (3+2), indispensabile per usufruire delle agevolazioni fiscali, gli utenti potranno usufruire anche dei servizi del **SUNIA** che collabora con i **CAAF CGIL**.

**SUPERBONUS, BONUS CASA, BONUS ARREDI/ELETTRODOMESTICI:
DETRAZIONI, SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEL CREDITO**

Chi intende realizzare interventi di riqualificazione edilizia o energetica, compresi gli interventi **Superbonus**, può essere informato e guidato dagli operatori dei CAAF CGIL soprattutto **prima dell'inizio** dei lavori al fine di conoscere condizioni e requisiti che consentono di beneficiare delle detrazioni, i necessari adempimenti e la documentazione da conservare in caso di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria. Il CAAF, inoltre, può trasmettere all'Agenzia la Comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito sia per il Superbonus che per i bonus casa, garantendo l'apposizione del visto di conformità del RAF qualora sia indispensabile per esercitare l'opzione.

IMU

CHI DEVE PAGARE L'IMU

Trattandosi di un'imposta sugli immobili situati in Italia, sono in generale tenuti al pagamento dell'IMU, anche se non residenti nello Stato, i seguenti soggetti:

- proprietari di fabbricati, terreni e aree fabbricabili;
- proprietari della casa coniugale assegnata al coniuge, in assenza di figli, a seguito di sentenza di separazione o divorzio;
- titolari del diritto di usufrutto su fabbricati, terreni e aree fabbricabili;
- titolari del diritto di usufrutto legale (quando il proprietario è un minore);
- titolari del diritto di abitazione sull'immobile adibito ad abitazione principale (immobili di lusso);
- titolari di diritti di superficie, uso, enfiteusi;
- inquilini d'immobili in leasing dalla data d'inizio del contratto fino al termine dello stesso;
- proprietari di fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola;
- proprietari d'immobili situati in Italia, che risiedono all'estero, anche se percepiscono pensione estera e sono iscritti all'AIRE.

* CONIUGI CON DIVERSA RESIDENZA

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 209/2022, ha stabilito che ciascun possessore di immobili **ha diritto alle agevolazioni prima casa IMU**, purché abbia la residenza anagrafica e la dimora abituale nella casa, anche in caso di coniugi con diversa residenza nel medesimo comune o in comuni diversi. La disposizione ha **effetto retroattivo** per cui quei coniugi che **negli ultimi cinque anni hanno pagato l'IMU, hanno diritto al rimborso (istanza da presentare al Comune).**

* IMU - RESIDENTI ALL'ESTERO

Dal 2023 coloro che non risiedono in Italia, se titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, beneficiano della **riduzione dell'IMU del 50%** su un unico immobile non locato o dato in comodato poiché la riduzione del **62,50%**, prevista per l'anno 2022, **non è stata prorogata.**

CHI NON DEVE PAGARE L'IMU

Non paga l'IMU chi possiede l'immobile in qualità di:

- proprietario dell'abitazione principale (se di categoria catastale diversa da A/1, A/8, A/9) e delle relative pertinenze (se di categoria catastale C/2, C/6, C/7 massimo una per categoria);
- proprietario di terreni agricoli ubicati in comuni classificati "totalmente montani";
- proprietario di terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti o imprenditori agricoli;
- proprietario di fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (stazioni per servizio aereo, marittimo, semafori, ponti comunali, ecc.);
- proprietario della casa coniugale assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di sentenza del giudice;
- nudo proprietario;
- locatario/affittuario/comodatario.

L'IMU si calcola in base all'aliquote deliberate dai singoli Comuni e deve essere pagata entro:

- il **16 giugno 2023** prima rata in acconto o unica soluzione;
- il **18 dicembre 2023** seconda rata a saldo (il 16.12 cade di sabato).

VERSAMENTI IMU TARDIVI, INSUFFICIENTI, OMESSI

Per l'IMU e la TASI dovute negli anni precedenti: sarà possibile usufruire del "ravvedimento" anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione riferita all'anno in cui è stata commessa la violazione, ad esempio in caso di omesso o parziale versamento. Il **ravvedimento operoso** consente di regolarizzare spontaneamente il pagamento dell'imposta dovuta e non corrisposta a suo tempo, usufruendo della riduzione delle sanzioni.

DICHIARAZIONE IMU E TASI ANNI PRECEDENTI

La dichiarazione IMU/TASI è una dichiarazione che il proprietario di beni immobili deve presentare al Comune in cui si trova il bene per comunicare variazioni che incidono sull'imposta dovuta.

La dichiarazione deve essere presentata, ad esempio, nei seguenti casi:

- terreno che da agricolo diventa edificabile o viceversa;
- immobile che acquista o perde il diritto alla riduzione/esenzione IMU/TASI;
- immobile dichiarato inagibile.

*Il termine di presentazione della dichiarazione IMU per le variazioni avvenute nel corso dell'anno precedente è il **30 giugno**. La Dichiarazione IMU relativa alle variazioni avvenute nel 2021 è stata prorogata sino al 31.12.2022 e successivamente sino al **30.06.2023**. Il CAAF può provvedere a trasmetterla telematicamente all'Agenzia delle entrate.*

CHI DEVE PAGARE LA TARI

Trattandosi di un tributo destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, è a carico dell'utilizzatore di un fabbricato. Ciascun Comune può deliberare riduzioni della tassa o altre agevolazioni prendendo a riferimento il valore ISEE. Per usufruirne occorre presentare domanda e il cittadino può farlo rivolgendosi anche al CAAF, se convenzionato con l'ente locale.

ALTRI SERVIZI FISCALI

Il CAAF assiste e consiglia i contribuenti anche dopo le scadenze previste per la presentazione della dichiarazione dei redditi, assolvendo a tutte quelle incombenze e criticità in ambito fiscale che si presentano nel corso dell'anno.

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE, DICHIARAZIONI OMESSE, ISTANZE DI RIMBORSO

Scaduto il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è possibile presentare una successiva dichiarazione utilizzando il Modello REDDITI:

- **a favore del contribuente** in tutti i casi in cui dalla nuova dichiarazione scaturisce un credito, ad esempio per far valere oneri detraibili/deducibili non indicati nella prima dichiarazione;
- **a favore dell'Amministrazione finanziaria** se la nuova dichiarazione determina un debito d'imposta, ad esempio se è stato omesso un reddito o in caso di detrazioni/deduzioni non spettanti.

Se per qualsiasi motivo la dichiarazione dei redditi non è stata presentata entro i termini (30 novembre), il contribuente può rimediare presentandola in ritardo entro i 90 giorni successivi alla scadenza, pagando la sanzione ridotta per la tardiva presentazione oltre ad eventuali imposte a debito, interessi e sanzioni ridotte per il tardivo pagamento.

In tutti questi casi il CAAF può prospettare la **soluzione migliore e più conveniente** per il contribuente che potrà così correggere o integrare o presentare la propria dichiarazione anche tardivamente pagando una sanzione ridotta.

Tregua fiscale 2023: entro il 31 marzo è possibile presentare una dichiarazione integrativa (redditi 2021 e anni d'imposta precedenti) usufruendo del Ravvedimento Speciale, con la riduzione a 1/18 della sanzione minima.

Vi sono alcuni casi in cui per il contribuente può essere più conveniente presentare un'istanza di rimborso per chiedere la restituzione di imposte dirette che ha versato in più o che gli sono state erroneamente trattate dal sostituto d'imposta oppure al fine di recuperare le eccedenze di credito non utilizzate in compensazione e non riportate nelle successive dichiarazioni dei redditi. Il CAAF può assistere il contribuente proponendo, sulla base della situazione riscontrata, la soluzione migliore per ottenere il rimborso.

COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ, AVVISI DI ACCERTAMENTO, CARTELLE DI PAGAMENTO, CONTENZIOSO

I contribuenti che ricevono una comunicazione di irregolarità, un avviso di accertamento o una cartella esattoriale possono avvalersi del servizio di assistenza del CAAF.

La **comunicazione di irregolarità** viene inviata a seguito di attività di controllo delle dichiarazioni dei redditi quando l'Agenzia delle entrate ritiene sia dovuta una maggiore imposta rispetto a quella indicata nella dichiarazione. A seguito della comunicazione il CAAF può valutare se è possibile presentare documenti che comprovino la correttezza dei dati, predisporre un'istanza in autotutela per chiedere l'annullamento o la parziale rettifica della comunicazione. Se viceversa ritiene confermata l'irregolarità può predisporre la delega F24 per effettuare il versamento delle somme dovute, dei relativi interessi e della sanzione ridotta ad 1/3 (**entro 30 giorni** dal ricevimento della comunicazione).

L'Agenzia delle entrate svolge un'ulteriore attività finalizzata a contrastare l'evasione totale o parziale della base imponibile in relazione alle imposte sul reddito, sull'Iva, ecc.. Può contattare il contribuente oppure notificare direttamente l'**avviso di accertamento**. In entrambi i casi il CAAF può assistere il contribuente sia nella preparazione dei documenti da presentare all'Agenzia, sia nella predisposizione dell'istanza di accertamento con adesione al fine di annullare o rettificare o confermare la pretesa tributaria. A seguito del contraddittorio e della definizione dell'accertamento, predisporrà la delega F24 per versare imposta, interessi e sanzioni nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla legge (entro 60 giorni dalla notifica).

La **cartella di pagamento** è l'atto che l'Agenzia delle entrate - Riscossione invia ai contribuenti per recuperare i crediti vantati dagli enti creditori (es.: Agenzia delle entrate, Comuni, ecc.). Il CAAF può assistere il contribuente informandolo in merito alla richiesta di pagamento, controllando la documentazione relativa alla dichiarazione dei redditi presentata o ai versamenti effettuati oppure, se ritiene infondato l'addebito, può contestarlo all'ufficio dell'Agenzia delle entrate che ha richiesto il pagamento chiedendone l'annullamento totale o parziale.

Il CAAF assiste il contribuente che si trova in una **temporanea ed obiettiva difficoltà** economica predisponendo la domanda di rateizzazione delle somme dovute a seguito di cartelle di pagamento. Le somme dovute **possono essere rateizzate**, a seconda delle situazioni, da **72 a 120** rate di importo costante e in determinati casi è richiesta l'Attestazione ISEE. Se il contribuente ritiene illegittimo o infondato un atto emesso nei suoi confronti (avviso di accertamento, cartella di pagamento) tramite

il CAAF può essere assistito nel procedimento di mediazione/reclamo oppure **può presentare ricorso** in Corte di Giustizia Tributaria per chiederne l'annullamento totale o parziale.

Il CAAF informa e assiste il contribuente anche nel caso di liquidazione delle imposte sui **redditi soggetti a tassazione separata** (per esempio, il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti, gli arretrati di lavoro dipendente o di pensione).

Tregua fiscale 2023: sono previste agevolazioni anche per avvisi bonari, cartelle di pagamento, avvisi di accertamento, rateizzazione delle somme dovute, stralcio dei carichi sino a 1.000 € e Rottamazione-ter.

COMPILAZIONE E TRASMISSIONE MODELLI F24, MODIFICA DEI DATI

IL CAAF offre il **servizio di compilazione e/o di trasmissione** del modello di pagamento F24. Nel caso in cui il contribuente intenda compensare i debiti d'imposta con i propri crediti è sempre tenuto a trasmettere il modello F24 per il tramite di un CAAF o altro intermediario.

Egli potrà utilizzare autonomamente i servizi di internet banking esclusivamente per pagare le imposte con F24 ma **senza alcuna compensazione** di crediti con debiti. Il contribuente può essere assistito anche in caso di errori o dimenticanze riferite ai pagamenti, al fine di evitare future contestazioni da parte dell'Agenzia, nel caso in cui:

- abbia autonomamente presentato una delega F24 con dati errati;
- abbia dimenticato di versare entro la scadenza le imposte a debito.

REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE

I contratti di locazione di immobili superiori ad una durata di 30 giorni devono essere registrati presso l'Agenzia delle Entrate, versando le imposte di registro ed i bolli occorrenti per l'adempimento. Il CAAF assiste il contribuente che voglia attivare un contratto di locazione di immobili ad uso abitativo, ad uso transitorio, ad uso commerciale come negozi e botteghe oppure fondi rustici. Il contribuente **può essere assistito nella stipula** del contratto di locazione dal **SUNIA**. Il CAAF, sia nel caso di prima registrazione che di rinnovo o proroga, **può predisporre per conto del contribuente** il modello RLI trasmettendolo in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro i termini (30 gg.).

Prima di procedere alla registrazione del contratto il contribuente **potrà usufruire anche del servizio di consulenza** del CAAF che proporrà la tassazione sui redditi da locazione più favorevole e informandolo su tutti gli adempimenti utili per optare per la **cedolare secca (21%, 10%** per i contratti a canone concordato).

SERVIZI DEDICATI ALL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

La persona che, per effetto di una infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi può essere assistita da un **amministratore di sostegno**.

L'amministratore di sostegno viene nominato con decreto del Giudice Tutelare che definisce l'oggetto dell'incarico e gli atti che l'amministratore di sostegno può compiere in nome e per conto della persona interessata. Alcuni esempi degli atti che possono essere demandati all'amministratore di sostegno: operare sul conto corrente, pagare l'affitto o le utenze domestiche, vendere un immobile o investire/disinvestire titoli.

Negli ultimi anni sempre più cittadini si rivolgono al CAAF per avere informazioni sulla modalità di nomina dell'amministratore di sostegno e sugli adempimenti che è chiamato ad assolvere chi ricopre tale incarico.

È opportuno precisare che l'amministratore di sostegno deve essere nominato dal Giudice della Volontaria Giurisdizione del luogo dove l'amministrato ha la residenza o il domicilio.

Per soddisfare le richieste pervenute al CAAF è stato istituito il nuovo servizio "Amministratore di sostegno" che offre informazioni e assistenza ai richiedenti:

- la stesura del ricorso da presentare al Giudice Tutelare presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione;
- la presentazione del ricorso, previa delega al CAAF che potrà così seguire tutto l'iter burocratico necessario sino alla nomina;
- la gestione della rendicontazione delle voci di entrata e di spesa, oltre alla relazione accompagnatoria, in base alle scadenze fissate dal Giudice Tutelare.

SUCCESSIONI

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

La successione ereditaria rappresenta il passaggio del patrimonio attivo e passivo dal deceduto agli eredi: in presenza di immobili di proprietà del deceduto, deve sempre essere presentata, mentre occorre verificarne l'obbligo se esistono solo beni mobili.

La successione può essere:

- **legittima**, se la persona deceduta non aveva fatto "testamento": l'eredità si devolve agli eredi secondo il rapporto di parentela indicato dalla legge;
- **testamentaria**, se il deceduto aveva predisposto un testamento: l'eredità si devolve alle persone e per le quote in esso indicate.

CHI DEVE PRESENTARLA

La presentazione, che deve avvenire entro un anno dal decesso, deve essere effettuata da uno degli eredi.

In presenza di più eredi, gli stessi possono scegliere liberamente chi presenterà e firmerà la denuncia di successione.

Il decesso di una persona presuppone per gli eredi anche altri adempimenti di varia natura quali ad esempio:

- passaggio di proprietà dell'autoveicolo;
- cambio di intestazione delle utenze;
- accollati di mutuo;
- chiusura posizioni bancarie/assicurative;
- subentro nei contratti di locazione;
- dichiarazione dei redditi e pagamento IMU del deceduto.

Gli eredi possono presentare, a nome e per conto dei deceduti nel 2022 o entro il 30 settembre 2023, **il modello 730/2023 delegando il CAAF al prelievo del 730 precompilato oppure il modello REDDITI PF entro il 30 novembre 2023.**

CI PRENDIAMO CURA DI **TE**

ANCHE NEI MOMENTI DIFFICILI



**IL LUTTO È DI PER SÉ UNO DEGLI EVENTI DELLA VITA PIÙ
DIFFICILE DA AFFRONTARE.**

AL DOLORE PER LA PERDITA SUBITA SI AGGIUNGONO GLI OBBLIGHI
BUROCRATICI E LE DOMANDE DA PRESENTARE PER FAR VALERE I
PROPRI DIRITTI E QUELLI DELLA PERSONA CHE NON C'È PIÙ.

Per questo la **CGIL** si prende cura di te, offrendoti un valido supporto
attraverso i servizi del **Patronato INCA**, del **CAAF** e del **Sindacato Pen-**
sionati.

**PENSIONE DI
REVERSIBILITÀ**

**RATEI MATURATI
E NON RISCOSSI**

**RENDITA INAIL
AI SUPERSTITI**

**DICHIARAZIONE DI
SUCCESSIONE**

**DICHIARAZIONE DEI
REDDITI**

**ISEE, PRESTAZIONI
SOCIALI**

**INFORMAZIONI
SUI DIRITTI**

**SUPPORTO E
ORIENTAMENTO**

**CONTRATTAZIONE
SOCIALE**

L'AVVIO DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA O DI LAVORO AUTONOMO

APERTURA DELLA PARTITA IVA

Il primo adempimento fiscale da porre in essere per l'avvio di una nuova attività di lavoro autonomo o d'impresa è la richiesta di attribuzione del numero di Partita Iva. A tal fine è necessario predisporre e consegnare all'Agenzia delle entrate la "**DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ**" entro 30 giorni dall'avvio.

Le persone fisiche esercenti arti e professioni, non tenute all'iscrizione presso il Registro delle Imprese, devono compilare il **modello AA9/12**; è possibile rivolgersi ad un intermediario abilitato per l'invio telematico del modello all'Agenzia delle Entrate.

Per i contribuenti che invece **avviano un'attività d'impresa** (artigiana o commerciale), la richiesta di attribuzione della Partita Iva deve essere inoltrata all'Agenzia delle entrate con la **Comunicazione Unica** (ComUnica) per il tramite del **Registro Imprese**.

COMUNICAZIONE UNICA

La presentazione della pratica **ComUnica** per l'impresa vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione alla CCIAA e, ove sussistano i presupposti di legge, ha effetto anche ai fini previdenziali, assistenziali (Inps, Inail) e fiscali nonché per l'ottenimento della partita IVA. Requisiti necessari per poter spedire telematicamente la pratica ComUnica sono:

- l'iscrizione al servizio **Telemaco** – Consultazione ed Invio Pratiche;
- il possesso della **Firma Digitale**.

È possibile delegare la predisposizione e l'invio della ComUnica ad un intermediario, attraverso la **sottoscrizione di apposita procura speciale**; in tal caso sarà il soggetto incaricato a sottoscrivere digitalmente il modello di Comunicazione Unica.

LA SCELTA DEL REGIME FISCALE

Con l'apertura della Partita Iva è necessario individuare il regime fiscale cui aderire; la scelta inciderà, oltre che sulla tassazione, anche sugli adempimenti contabili, fiscali e previdenziali da porre in essere.

Attualmente l'imprenditore individuale, il professionista e l'artista possono decidere di aderire al regime "ordinario" (semplificato) o, se sussistono le condizioni, al regime "forfettario" (agevolato).

★ REGIME FISCALE "ORDINARIO" PER IMPRENDITORI INDIVIDUALI E PROFESSIONISTI

Per i contribuenti che adottano il regime "ordinario", il reddito imponibile, dato dalla differenza tra ricavi (o compensi) e costi contabilizzati secondo il principio di cassa, è tassato con le aliquote a scaglioni Irpef. Ai fini reddituali tali soggetti sono tenuti alla presentazione del modello Redditi e alla compilazione degli Indici di Affidabilità Fiscale (ISA), salvo le ipotesi di esonero/esclusione dagli stessi. Non sono previste semplificazioni fiscali in materia di Iva per i contribuenti in regime ordinario ed è obbligatoria la fatturazione elettronica.

Per il solo anno 2023 è stata prevista l'introduzione della "Flat tax incrementale" per imprese e autonomi diversi dai forfettari. Si tratta di una tassazione agevolata al 15% su una base imponibile non superiore a 40.000 € pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest'ultimo ammontare.

REGIME FORFETTARIO - AGEVOLATO

A partire dal 1° gennaio 2015 il regime forfettario rappresenta il regime naturale per le persone fisiche che esercitano un'attività d'impresa, arte o professione in forma individuale (già in attività o non), che rispettano i requisiti prescritti e, al tempo stesso, non incorrono in una delle cause di esclusione.

Dal 2023 l'uscita dal regime forfettario si verifica nell'anno successivo a quello in cui viene superato il limite di 85.000 € o addirittura immediatamente se nel corso dell'anno viene superato il limite dei 100.000 €. In quest'ultimo caso dovrà essere applicata l'IVA a partire dalle operazioni successive al superamento del limite suindicato e la tassazione applicata avverrà secondo le modalità ordinarie (scaglioni di reddito ai fini Irpef) su una base imponibile pari alla differenza tra ricavi e costi dell'intero anno.

★ REQUISITI PER L'ACCESSO AL REGIME FORFETARIO E CAUSE DI ESCLUSIONE

Dal **1.01.2023**, a seguito delle novità introdotte dall'ultima Legge di Bilancio, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni possono applicare il regime forfetario, con riferimento all'anno d'imposta 2022, le partite IVA che rispettano i seguenti requisiti:

- non hanno percepito più di **85.000** euro di ricavi/compensi;
- non hanno sostenuto più di **20.000** euro di costi per personale dipendente e/o assimilato (dipendenti, collaboratori, borse di studio, collaborazioni coordinate e continuative, lavoratori a progetto, etc.).

Per accedere al regime forfetario è necessario inoltre verificare di non incorrere in una delle cause di esclusione dal regime.

In particolare, le ipotesi che comportano l'esclusione dal regime forfetario sono:

- l'applicazione di regimi speciali Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- la residenza all'estero del soggetto;
- l'esercizio prevalente di operazioni di cessione fabbricati e/o mezzi di trasporto nuovi;
- la contemporanea partecipazione a società di persone, associazioni o imprese familiari durante l'esercizio dell'attività in regime forfetario;
- il controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che svolgono attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa arte o professioni;
- lo svolgimento dell'attività professionale o d'impresa in prevalenza nei confronti dei datori di lavoro con cui sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti ad essi direttamente o indirettamente riconducibili;
- aver percepito più di **30.000** euro di reddito di lavoro dipendente/assimilato (es. pensione) nell'anno precedente l'accesso al regime (non rileva se il rapporto di lavoro è cessato).

Il possesso di una partecipazione in una società di persone è quindi di ostacolo all'applicazione del regime forfetario, così come la partecipazione in Srl quando si verificano al contempo due condizioni, ovvero: la partecipazione è di controllo e la Srl esercita la stessa attività economica svolta dalla persona fisica in regime forfetario. Da ultimo, per evitare la

trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in rapporti di collaborazione con partita Iva, è ora previsto che il soggetto forfetario debba svolgere le proprie prestazioni lavorative prevalentemente in favore di committenti diversi dal proprio datore di lavoro (o da colui che era tale nei due anni precedenti) o da soggetti ad egli riconducibili.

* SEMPLIFICAZIONI E ADEMPIMENTI

Rispetto al regime ordinario, il regime forfetario permette una serie di semplificazioni a livello amministrativo, contabile e fiscale, le più significative sono:

- l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica, qualora i ricavi nell'anno d'imposta 2021 siano inferiori a **25.000 € (dal 1.01.2024 la fatturazione sarà obbligatoria per tutti)**;
- la non applicazione dell'Iva nelle fatture di vendita;
- l'esclusione dai principali adempimenti Iva (detrazione, liquidazione, versamento, comunicazione trimestrale e dichiarazione dell'imposta);
- l'esclusione dall' "Esterometro" (**adempimento abolito per tutti i contribuenti a decorrere dal 1 luglio 2022**);
- l'esclusione dall'obbligo di registrazione e tenuta delle scritture contabili;
- esclusione dagli ISA;
- esclusione dall'applicazione delle ritenute d'acconto.

Dal 2020, per i soggetti in regime forfetario che decideranno facoltativamente di emettere tutte le fatture di vendita in formato elettronico è previsto un regime premiale, ovvero la riduzione di un anno del termine quinquennale di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria (riduzione che non sarà più applicata **dal 2024** a seguito dell'obbligo generalizzato di emissione della fattura elettronica).

I contribuenti che applicano il regime forfetario sono tenuti a conservare i documenti contabili e fiscali emessi e ricevuti nonché a presentare la dichiarazione dei redditi, Modello Redditi PF, alle ordinarie scadenze, così come a versare l'imposta sostitutiva dovuta sui redditi dichiarati.

L'imposta dovuta dal contribuente forfetario è calcolata applicando al reddito imponibile l'**aliquota del 15% (5% per le nuove attività)**. La base imponibile su cui va applicata l'imposta si determina moltiplicando i ricavi incassati nell'anno per il coefficiente di redditività stabilito per legge, diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività svolta.

L'imposta così determinata sostituisce la contribuzione Irpef, Irap e le addizionali comunali e regionali. Applicando il regime forfetario, i costi

relativi all'attività non sono deducibili analiticamente ma a forfait, in base alla percentuale di redditività attribuita. L'unica eccezione riguarda i contributi previdenziali dovuti per legge e pagati nell'anno che si deducono dal reddito lordo.

LA GESTIONE PREVIDENZIALE

* GESTIONE IVS ARTIGIANI E COMMERCianti

Gli imprenditori iscritti alla CCIAA come commercianti o nella sezione speciale degli **artigiani**, devono annualmente provvedere al versamento dei c.d. **contributi «fissi»**, suddivisi in 4 rate di pari importo e calcolati dall'INPS sulla base del reddito minimale fissato annualmente dall'Istituto. Le scadenze di **versamento dei contributi dovuti sul reddito minimale** sono: 16 maggio, 20 agosto, 16 novembre e 16 febbraio dell'anno successivo.

Tali importi devono essere versati a prescindere dal reddito prodotto durante l'anno, salvo il ragguaglio a mesi calcolato dall'Inps per il primo anno d'attività. Se il reddito dichiarato ai fini previdenziali da questi soggetti supera poi l'importo minimale, sull'eccedenza sono dovuti ulteriori contributi da versare in acconto, sulla base del reddito dell'anno precedente, e a saldo, in sede di dichiarazione annuale, sulla base del reddito effettivo prodotto nell'anno. **I versamenti sul reddito eccedente il minimale** avverranno, in acconto, con due rate annuali con scadenza: 30 giugno (o 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%) e 30 novembre.

L'importo a saldo, se dovuto, sarà versato il 30 giugno (o il 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%) dell'anno successivo a quello cui la contribuzione si riferisce.

Per il 2023 l'Inps ha fissato il reddito minimale in euro 17.504 (Circolare Inps 10 febbraio 2023, n. 19).

L'aliquota contributiva 2023 prevista per le due gestioni è pari al 24%, a questa, solamente per la gestione dei commercianti, va sommato uno 0,48%, a titolo aggiuntivo, ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale (24,48%). È dovuto per tutti, inoltre, un contributo per le **prestazioni di maternità** stabilito nella misura di **0,62 euro mensili (7,44 euro all'anno)**.

Per i soli contribuenti iscritti alla gestione IVS artigiani o commercianti che hanno aderito al regime forfetario, dal 1° gennaio 2016 è prevista la facoltà di optare per un **regime contributivo agevolato** che consiste nella **riduzione del 35%** dei contributi dovuti sul reddito d'impresa prodotto in vigenza di tale regime. La domanda per la riduzione dei contributi deve essere presentata entro il **28 febbraio 2023** (o tempestivamente in caso di avvio dell'attività da marzo in poi).

★ GESTIONE SEPARATA INPS

I liberi professionisti privi di una cassa di previdenza professionale sono tenuti all'iscrizione alla **Gestione Separata INPS**. In generale l'importo su cui calcolare i contributi dovuti coincide con il reddito imponibile ai fini fiscali, dato dalla differenza tra ricavi (o compensi) incassati e costi sostenuti nell'anno (regime semplificato) o dal reddito abbattuto in base al coefficiente di redditività (regime forfettario).

Il contributo dovuto alla gestione Separata è calcolato applicando all'imponibile le aliquote vigenti nell'anno di riferimento, per il **2023** le aliquote sono:

- **26,23%** per i soggetti titolari di partita Iva e privi di altra copertura previdenziale;
- **24%** per i soggetti assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione.

Il contributo è totalmente a carico del professionista, che tuttavia ha facoltà di addebitare al cliente in fattura, a titolo di rivalsa, un importo pari al 4% dei compensi lordi. Il versamento dei contributi avviene in acconto e a saldo alle stesse scadenze previste per i versamenti delle imposte; non è previsto il versamento di contributi fissi annuali, gli importi vengono determinati a consuntivo, in sede di dichiarazione annuale, in base al reddito effettivamente prodotto nel periodo d'imposta.

Per aver accreditato un anno di contribuzione è previsto un reddito minimo annuo coincidente con quello fissato per la gestione speciale commercianti pari, **per il 2023**, a €. 17.504. Qualora si siano versati contributi in misura inferiore viene accreditato un numero di mesi proporzionalmente ridotto.

CASSE PROFESSIONALI

I professionisti iscritti ad **albi professionali** o ad elenchi (avvocati, ingegneri, architetti, geometri, dottori commercialisti, medici, veterinari, psicologi, etc.) versano generalmente i contributi alla Cassa previdenziale di appartenenza. Si tratta di **Fondi au tonomi** che gestiscono in termini di imposizione, riscossione e recupero i contributi obbligatori dovuti dai lavoratori professionisti, in modo del tutto autonomo rispetto all'Inps. Ciascuna cassa ha le proprie regole, in generale esse prevedono il versamento di un **contributo minimale** dovuto da tutti indipendentemente dal reddito annuo prodotto, di un **contributo "soggettivo"** calcolato in percentuale rispetto al reddito dichiarato, e di un **contributo "integrativo"** addebitato dal professionista in fattura al cliente e poi riversato alla Cassa. Alcune gestioni prevedono inoltre il versamento del contributo di maternità e specifiche riduzioni contributive per i professionisti in base all'età anagrafica o all'anzianità lavorativa.

IL SERVIZIO OFFERTO PER LA GESTIONE DELLA PARTITA IVA

Il CAAF CGIL presta assistenza a professionisti, lavoratori autonomi, artisti ed imprenditori che lavorano in proprio, **senza avvalersi di dipendenti**, fornendo assistenza per l'avvio di nuove attività o per la gestione di quelle già in essere.

L'assistenza comprende:

- Apertura / Chiusura / Variazione della Partita IVA;
- Iscrizione al Registro Imprese;
- Tenuta della contabilità e gestione degli adempimenti fiscali obbligatori;
- Gestione della fatturazione elettronica;
- Predisposizione e trasmissione telematica della Dichiarazione dei redditi;
- Assistenza previdenziale in collaborazione con il patronato INCA CGIL.

ISEE

L'**ISEE** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è uno strumento che misura la ricchezza del nucleo familiare per modulare l'accesso a diverse prestazioni sociali e sociosanitarie (in moneta e in servizi) erogate da Enti o Istituzioni pubbliche. Gli elementi del nucleo familiare che vengono valutati ai fini del calcolo ISEE sono tre:

- **il reddito** di tutti i componenti il nucleo familiare;
- **il loro patrimonio** (valorizzato al 20%);
- **una scala di equivalenza** che tiene conto della composizione del nucleo familiare e delle sue caratteristiche.

La **DSU** (Dichiarazione Sostitutiva Unica) presentata in forma di autocertificazione, è **il modulo con il quale il cittadino dichiara** gli elementi utili per il calcolo dell'ISEE. Le informazioni in esso contenute sono in parte **autocertificate** dal cittadino e in parte, quali i dati fiscali più importanti e quelli relativi ai trattamenti erogati dall'INPS, **acquisite direttamente** dagli archivi dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS.

COME SI OTTIENE L'ISEE

Il cittadino presenta al CAAF la DSU contenente i dati da autocertificare ed ottiene la ricevuta di avvenuta presentazione. Il CAAF trasmette in via telematica al sistema informativo dell'ISEE gestito dall'INPS i dati autocertificati contenuti nella DSU.

Il sistema informativo ISEE, a seguito della ricezione dei dati autocertificati, provvede all'acquisizione dei dati presenti nelle banche dati dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate e completa la DSU. **Viene quindi determinato l'indicatore ISEE** che è reso disponibile al dichiarante della DSU mediante la consegna dell'attestazione del calcolo.

L'attestazione ISEE che viene restituita contiene, per ogni indicatore ISEE richiesto, i seguenti elementi:

- il nucleo familiare di riferimento per il calcolo dell'indicatore;
- il valore dell'indicatore ISEE;
- le prestazioni a cui è possibile accedere utilizzando l'indicatore calcolato;
- le modalità di calcolo dell'indicatore con dettaglio dei dati sintetici;
- il periodo di validità dell'attestazione ed eventuali omissioni/difformità rilevate.

All'ISEE Ordinario o Standard si affiancano ulteriori indicatori ISEE da utilizzare per la richiesta di alcune tipologie di prestazioni ed in presenza di determinate caratteristiche del nucleo familiare quali:

- l'ISEE per prestazioni agevolate per minori utilizzato ad esempio per la richiesta dell'Assegno Unico Universale, per la richiesta dell'assegno di maternità da tutte quelle mamme disoccupate e casalinghe che non lavorano o che non possono far valere i mesi di contribuzione che l'INPS versa per la maternità, per la riduzione della **retta asili nido** e per altri servizi per l'infanzia ecc.;
- l'ISEE per prestazioni Universitarie utilizzato ad esempio per la richiesta delle agevolazioni sulle **tasse universitarie, mense, borse di studio** ecc.;
- l'ISEE per prestazioni socio-sanitarie per persone maggiorenni con disabilità e/o non autosufficienti utilizzato ad esempio per richiedere l'**assistenza domiciliare**;
- l'ISEE per prestazioni socio-sanitarie residenziali utilizzato ad

esempio per la richiesta di particolari prestazioni che prevedono **ricoveri** presso **istituti, residenze sociosanitarie assistenziali RSA, RSSA, residenze protette, o ospitalità alberghiera**;

- **l'ISEE corrente (modulo MS)** è un **aggiornamento dell'ISEE già rilasciato e calcolato** in seguito a significative variazioni reddituali o patrimoniali ovvero variazioni della situazione lavorativa o interruzione di trattamenti di almeno un componente del nucleo. Può essere presentato se si verifica:
 - **una variazione della situazione reddituale** complessiva del nucleo familiare superiore al 25% rispetto a quello dell'ISEE calcolato in via ordinaria; **alternativamente, una variazione della situazione lavorativa** (ad esempio, risoluzione o sospensione del rapporto di lavoro) ovvero un'interruzione dei trattamenti previdenziali, indennitari esenti ai fini Irpef intervenuta posteriormente al 1° gennaio dell'anno di riferimento dei redditi dell'ISEE calcolato in via ordinaria. In tale casistica l'ISEE Corrente ha validità di sei mesi dalla presentazione della DSU.
 - **una variazione della situazione patrimoniale** complessiva del nucleo superiore al 20% rispetto a quella dell'ISEE calcolato in via ordinaria. Tale variazione può essere fatta valere a decorrere dal 1° aprile di ciascun anno e può anche essere cumulata con le variazioni di cui al primo o al secondo punto. In tale casistica l'ISEE Corrente ha validità fino e non oltre il 31 dicembre dell'anno di presentazione della DSU.

In entrambi i casi, se nel corso di tale periodo di validità intervengano **variazioni nella situazione occupazionale e nella fruizione dei trattamenti**, l'ISEE Corrente deve essere **aggiornato entro due mesi** dal verificarsi dell'evento, presentando nuovamente il modulo MS.

LA VALIDITÀ DELL'ISEE

Tutte le attestazioni ISEE rilasciate nel corso dell'anno scadranno il 31 dicembre.

★ BONUS E PRESTAZIONI SOCIALI

BONUS SOCIALI

Come stabilito dal D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 i **bonus sociali per disagio economico** sono riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi debbano presentare domanda.

Ne consegue che sarà sufficiente che ogni anno il cittadino/nucleo familiare presenti la **Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)** per ottenere l'**attestazione ISEE** utile anche per altre differenti prestazioni sociali agevolate quali ad esempio assegno di maternità, mensa scolastica ecc.. Le condizioni necessarie per avere diritto ai bonus per disagio economico non cambiano:

- **limitatamente ai bonus sociali elettrico e gas** appartenere ad un nucleo familiare con **indicatore ISEE elevato a 15.000 euro per l'anno 2023**,
- appartenere ad un nucleo familiare **con almeno 4 figli a carico** (famiglia numerosa) e **indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro**, oppure
- appartenere ad un nucleo familiare titolare di **Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza**.

Se il nucleo familiare rientrerà in **una delle tre condizioni** di disagio economico, sopra descritte, che danno diritto al bonus, l'INPS invierà i suoi dati al Sistema Informativo Integrato (SII) gestito dalla società Acquirente Unico. Il SII è una banca dati informatica che contiene informazioni utili ad individuare le forniture elettriche, gas e i gestori idrici competenti per territorio: l'incrocio dei dati contenuti nelle DSU con quelli contenuti nel registro del SII e nelle banche dati dei gestori idrici consentirà, attraverso opportuni processi e verifiche in fase di definizione da parte dell'Autorità, di individuare le forniture da agevolare e di erogare il bonus agli aventi diritto.

Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per tipologia – elettrico, gas, idrico – per anno di competenza a condizione che uno dei componenti del nucleo familiare ISEE sia intestatario di un contratto di fornitura elettrica e/o gas e/o idrica con tariffa per usi domestici e attivo, oppure usufruire di una fornitura condominiale gas e/o idrica attiva.

QUALI BONUS VERRANNO EROGATI AUTOMATICAMENTE

Ai cittadini/nuclei familiari aventi diritto verranno erogati automaticamente (ossia senza necessità di presentare domanda):

- il bonus elettrico per disagio economico;
- il bonus gas;
- il bonus idrico.

Non verrà invece per il momento erogato automaticamente il bonus per disagio fisico. Pertanto, i soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali per la loro sopravvivenza dovranno continuare a farne richiesta presso i Comuni o i CAAF/CAF abilitati.

COME AVVERRÀ L'EROGAZIONE AUTOMATICA DEI BONUS

Il bonus sarà riconosciuto direttamente in bolletta, qualora uno dei componenti del nucleo familiare risulti intestatario di una fornitura diretta.

Nel caso in cui il nucleo familiare usufruisca di una fornitura centralizzata (condominiale) viene riconosciuto l'intero importo alla famiglia disagiata una volta l'anno:

- nel caso del **bonus idrico con assegno circolare intestato** al componente del nucleo familiare che ha presentato la DSU e recapitato all'abitazione del nucleo familiare,
- nel caso del **bonus gas con bonifico domiciliato intestato** al componente del nucleo familiare che ha presentato la DSU e ritirabile presso qualsiasi sportello di Poste italiane.

Il **Bonus idrico** (o Bonus Acqua) è l'agevolazione finalizzata a ridurre la spesa per il servizio di acquedotto delle famiglie in condizioni di disagio economico e sociale e consente agli utenti domestici di non pagare il quantitativo ritenuto vitale per il soddisfacimento dei bisogni essenziali. Tale quantitativo minimo è fissato in 50 litri al giorno per singola persona (corrispondenti a 18,25 mc/abitante/anno).

BONUS TELEFONO E INTERNET (TIM)

L'unico operatore telefonico autorizzato ad emettere il bonus sociale è TIM/TELECOM, il bonus consiste in una riduzione del 50% dell'importo dell'abbonamento all'offerta VOCE TIM/TELECOM che, in questo caso, sarà pari a 9.50€/mese (IVA inclusa) e 30 minuti complessivi di chiamate gratuite al mese verso telefoni fissi e cellulari nazionali. Per i clienti TIM/TELECOM titolari di "Social Card" è prevista, inoltre, una riduzione dell'importo dell'abbonamento telefonico che sarà pari a 14.69 €/mese (IVA inclusa).

I titolari dell'abbonamento, che fanno richiesta del bonus, devono avere l'attestato ISEE del loro nucleo familiare con un valore non superiore a 8.112,23 €/anno.

Per accedere al bonus è necessario compilare l'apposito modulo messo a disposizione sul sito della TIM/TELECOM o nei negozi TIM/TELECOM, ed inviarlo tramite fax (800.000.314) oppure tramite raccomandata all'indirizzo TIM casella postale 111-00054 Fiumicino (Roma).

Al modulo debitamente compilato deve essere allegata la seguente documentazione:

- Fotocopia dell'attestato ISEE relativo al nucleo familiare
- Fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del titolare del contratto di abbonamento relativo alla linea telefonica per la quale si richiede l'agevolazione.

L'agevolazione:

- Decorre dalla data di presentazione della domanda o nel caso di nuovo impianto dalla data di attivazione della linea telefonica;
- Ha la stessa durata della validità della data di scadenza dell'attestato ISEE e va rinnovata ogni anno;
- Alla scadenza, per evitare interruzioni dell'agevolazione, è prevista una proroga di ulteriori due mesi entro i quali si deve ripresentare la domanda, onde evitare l'interruzione del bonus e la restituzione dei canoni e del traffico dalla data di effettiva scadenza del bonus stesso.

Il titolare della linea telefonica agevolata ha l'obbligo di comunicare tempestivamente a TIM/TELECOM il venir meno del requisito richiesto per accedere al bonus.

* ASSEGNO MATERNITÀ, CONTRIBUTI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA

L'assegno di maternità è una prestazione assistenziale a favore della nascita o dell'ingresso in famiglia del minore, pagata direttamente dall'INPS ai richiedenti in possesso di determinati requisiti, fra cui un indicatore ISEE Minorenni che non superi determinati valori stabiliti ogni anno con decreto ministeriale (ad esempio per il 2023 Indicatore ISEE con tre componenti non superiore a 19.185,13 euro). La domanda deve essere presentata al Comune di residenza, autonomamente o tramite il CAAF convenzionato, nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affidamento preadottivo. L'assegno 2023, se spettante in misura piena, ammonta a 383,46 euro mensili corrisposto per cinque mensilità.

* ASSEGNO UNICO UNIVERSALE PER I FIGLI

L'assegno unico consiste in un beneficio economico mensile attribuito, per ogni figlio a carico, con criteri di universalità e progressività sulla base della condizione economica del nucleo familiare come individuata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente ISEE.

L'assegno è corrisposto a chi esercita la responsabilità genitoriale (genitore, genitore affidatario, tutore del figlio) e la prestazione è corrisposta a prescindere dalla situazione lavorativa del richiedente (lavoratore dipendente, autonomo, disoccupato).

Spetta per ogni figlio:

- minorenni (come rileva ai fine ISEE);
- maggiorenne a carico, fino al compimento di 21 anni, al ricorrere di determinate condizioni;
- con disabilità a carico, senza limiti di età (a prescindere dalle condizioni richieste per i maggiorenni).

I requisiti del richiedente che devono sussistere per tutta la durata del beneficio sono legati alla cittadinanza, al pagamento delle imposte sul reddito in Italia, alla residenza in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

L'importo dell'Assegno Unico e Universale per i figli a carico è determinato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, verificata tenendo conto dell'ISEE in corso di validità.

Il possesso dell'ISEE non è obbligatorio. L'assegno può essere richiesto anche in assenza di ISEE (in questo caso si ha diritto all'importo minimo).

La misura dell'assegno è modulata in misura progressiva: da un massimo di 189,17€ per ciascun figlio minore (91,88€ per i maggiorenni) con ISEE fino a 15mila euro, a un minimo di 54,05€ per ciascun figlio minore (25€ per i maggiorenni) in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 40mila euro.

Inoltre, a determinate condizioni (nuclei numerosi, portatori di disabilità ecc.), spettano anche delle maggiorazioni mensili.

Per accedere al beneficio si presenta la domanda che deve indicare tutti i figli per i quali si richiede l'assegno, con la possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite che dovessero verificarsi in corso d'anno e ferma restando la necessità di aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per gli eventi sopravvenuti.

Successivamente per le domande di Assegno Unico Universale accolte e in corso di validità, non sarà necessario presentare una nuova domanda, perché il rinnovo verrà effettuato d'ufficio dall'INPS.

La domanda può essere presentata tramite il Patronato INCA CGIL o il portale Web dell'INPS.

BONUS ASILI NIDO

Il **Bonus asili nido** è un riconoscimento economico sia per il pagamento di asili nido pubblici e/o privati, sia per forme di ausilio, presso la propria abitazione, per bambini di età inferiore ai tre anni, affetti da patologie croniche e gravi.

L'importo massimo del buono è di **3.000 euro** sulla base dell'**ISEE minorenni**, in corso di validità, riferito al minore per cui è richiesta la prestazione.

L'importo della prestazione erogata **varia in base al valore dell'ISEE minorenni** riferito al minore per cui è richiesta la prestazione, secondo le seguenti fasce:

- ISEE minorenni **fino a 25.000 euro**, l'importo erogabile ammonta a **3.000 euro**;
- ISEE minorenni **da 25.001 euro e fino a 40.000 euro**, l'importo erogabile ammonta a **2.500 euro**;
- ISEE minorenni **da 40.001 euro in poi**, l'importo erogabile ammonta a **1.500 euro**.

Nel caso in cui non sia presente un ISEE minorenni in corso di validità, il budget assegnato sarà pari a **1.500 euro**.

La domanda di assegno si presenta online all'INPS o tramite il Patronato INCA CGIL.

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE LEGATE ALL'ISEE RICONOSCIUTE DAI COMUNI O ALTRI ENTI

Coloro che vogliono beneficiare di una riduzione o esenzione tariffaria possono presentare al Comune di residenza o tramite i **CAAF** convenzionati apposita domanda entro i termini fissati dai bandi o avvisi. Al fine di determinare il diritto all'agevolazione il Comune verificherà i requisiti e le condizioni dei richiedenti. Si tratta di quei servizi per i quali attraverso la presentazione dell'ISEE e di una specifica domanda si può accedere ad agevolazioni quali ad esempio:

- asili nido e altri servizi educativi per l'infanzia;
- mense scolastiche;
- attività pomeridiane ed extra scuola, centri estivi;
- prestazioni scolastiche (Bonus libri scolastici, borse di studio);
- trasporto per studenti, anziani e soggetti portatori di handicap;
- TARI;
- contributo affitto per morosità incolpevole;
- contributo affitto per il sostegno all'accesso delle abitazioni locatate.

* CARTA ACQUISTI, CARTA RISPARMIO SPESA E IL REDDITO FAMILIARE

Coloro che si trovano in condizioni di **disagio economico e sociale** hanno la possibilità di accedere a due specifici benefici diversificati in base al valore dell'**ISEE** in corso di validità, all'età o alla composizione del nucleo familiare:

- Carta Acquisti ordinaria (Social card);
- Carta Risparmio Spesa.

La carta acquisti è una carta di credito elettronica concessa ai richiedenti in possesso di determinati requisiti che possono riguardare, oltre all'ISEE, anche trattamenti, utenze elettriche/gas, il possesso di autoveicoli e immobili. La carta è utilizzabile per sostenere la spesa alimentare in tutti gli esercizi abilitati al circuito master card o per il pagamento delle bollette di gas e luce presso gli uffici postali.

È concessa ai cittadini italiani dai **sessantacinque anni in su oppure di età inferiore ai tre anni**. La domanda deve essere presentata presso l'ufficio postale che la trasmetterà in via telematica all'INPS in qualsiasi momento.

La carta acquisti è stata istituita nel 2015, è una carta digitale che permette sia acquisti nei negozi che acquisti on line. Possono richiederla i nuclei familiari con almeno tre figli conviventi di età non superiore ai ventisei anni, cittadini italiani o appartenenti a paesi membri dell'Unione Europea, regolarmente residenti in Italia, può essere utilizzata da tutti i componenti il nucleo familiare.

La carta è valida fino a quando i figli presenti nel nucleo non supereranno l'età richiesta e saranno conviventi.

La carta risparmio spesa introdotta con la Legge di Bilancio 2023 ha similitudini con la "social card" ed è rivolta alle famiglie con redditi non superiori a 15.000 euro. Erogata dai Comuni, questa card aiuta le famiglie italiane a fronteggiare il caro vita. Con la Carta risparmio spesa le famiglie potranno acquistare i beni di prima necessità, specie quelli alimentari. Questa misura sostituisce i vecchi buoni spesa, misura centrale durante l'emergenza Covid.

Reddito Alimentare

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto anche il reddito alimentare per coloro che si trovano in situazioni di povertà assoluta e per combattere lo spreco di cibo. Si tratta di un nuovo tipo di aiuto sperimentale e consiste nell'erogazione di pacchi alimentari realizzati con i prodotti invenduti dei negozi della distribuzione alimentare che altrimenti verrebbero buttati.

Alla stampa della presente Guida manca ancora il decreto del Ministro del

Lavoro e delle Politiche Sociali (da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio) che chiarirà, infine, nel dettaglio le modalità di fruizione del beneficio, nonché i criteri per l'individuazione dei beneficiari e le modalità di coinvolgimento degli enti del terzo settore.

CARTA CULTURA E MERITO

Indirettamente destinata alle famiglie anche la modifica al Bonus Cultura operato dalla la Legge di Bilancio 2023. L'agevolazione destinata ai **neo diciottenni**, infatti, **si divide in due** dando vita a due diversi **nuovi buoni cumulabili da 500 euro ciascuno**.

Il primo, Carta Cultura, destinato ai giovani appartenenti a famiglie con ISEE sotto i 35.000 euro e il secondo, Carta Merito, rivolto agli studenti eccellenti diplomati con il massimo.

È bene precisare che le novità si applicheranno ai **nati nel 2005 che compiono 18 anni nel corso del 2023**. Nulla cambia per i **nati nel 2004** che continueranno a percepire il Bonus Cultura nella sua precedente versione.

REDDITO DI CITTADINANZA, PENSIONE DI CITTADINANZA

Il reddito di cittadinanza (RdC) è una misura di reinserimento attivo al lavoro, che ha l'obiettivo di aumentare l'occupazione migliorando l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, di contrastare la povertà e le disuguaglianze.

Nella sua funzione di contrasto alla povertà, la misura include anche la **Pensione di cittadinanza** (PdC) che viene riconosciuta ai nuclei familiari composti a uno o più componenti di età **pari o superiore a 67 anni** e da persone con disabilità grave (indipendentemente dall'età).

Il RdC **può essere richiesto**: dai cittadini italiani o di paesi UE, familiari di un cittadino italiano o dell'UE, cittadini di paesi terzi extra-UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo oppure titolari di protezione internazionale. Il richiedente deve essere residente in Italia da **almeno 10 anni**, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo.

Per accedere al RdC occorre soddisfare i requisiti richiesti dalla normativa che riguardano il valore dell'ISEE e il valore di redditi, patrimoni mobiliari e immobiliari del nucleo familiare, oltre all'eventuale possesso o detenzione di auto, moto o imbarcazioni.



La domanda può essere presentata dal cittadino tramite il CAAF convenzionato con l'INPS o il Patronato INCA CGIL, direttamente on line sul sito del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali oppure in modalità cartacea alle Poste Italiane o ancora tramite il sito INPS.

L'importo del RdC o della PdC varia in base ai componenti il nucleo familiare ai fini ISEE e al reddito. In caso di accoglimento della domanda, pena decadenza dal beneficio, tutti i componenti il nucleo devono rendere la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.

Il beneficio del RdC può essere erogato suddividendo l'importo spettante tra o componenti maggiorenni del nucleo familiare, dietro presentazione di apposita richiesta presentata da uno qualunque dei membri maggiorenni del nucleo familiare e tale scelta si applica a tutti i componenti del nucleo. La domanda può essere presentata contestualmente alla richiesta del RdC o successivamente nel corso dell'erogazione del beneficio. Se la domanda è presentata contestualmente alla richiesta del RdC, vengono emesse un numero di carte RdC corrispondenti al numero dei componenti maggiorenni, presenti nel nucleo familiare, a cui deve essere liquidata la prestazione attraverso dette carte.

Qualora la domanda sia presentata successivamente, oltre alla prima carta RdC emessa, che rimane attribuita al richiedente la prestazione, vengono emesse ulteriori carte a favore degli altri aventi diritto del nucleo familiare. La suddivisione decorre dal primo mese di erogazione del beneficio nel caso di domanda contestuale alla richiesta del RdC e dal secondo mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda di suddivisione, nel caso sia stata presentata in un momento successivo.

Inoltre, tale suddivisione si perfeziona solo qualora il beneficio RdC liquidato nel mese in cui viene fatta la domanda ovvero nel primo mese in cui viene erogata la prestazione, sia di ammontare superiore a 200 euro.

Inoltre, si ricorda che il beneficiario del RdC, per continuare a usufruire della misura, deve:

- presentare una nuova DSU per ISEE ordinario alla scadenza di quella validità al momento della presentazione della domanda. Vista che la scadenza dell'attestazione ISEE è fissata per legge al 31 dicembre dell'anno di sottoscrizione della DSU, per poter continuare a percepire il beneficio RdC detti beneficiari devono, a partire dal **1° gennaio 2023** presentare la **DSU 2023**;
- presentare una DSU aggiornata in caso di variazioni della composizione del nucleo familiare, rispetto a quanto dichiarato ai fini ISEE, entro due mesi dall'evento, pena decadenza. Se la variazione è diversa da una nascita o da un decesso, occorrerà presentare una nuova domanda.

* **Novità 2023:**

A seguito dell'approvazione della Legge di Bilancio 2023, la misura ha subito una sostanziale riforma che oltre a prevedere **l'abrogazione totale del beneficio a partire dal 1° gennaio 2024** prevede tra l'altro che dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la misura del reddito di cittadinanza è riconosciuta **nel limite massimo di 7 mensilità**. Ciò ad eccezione dei nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età.

A decorrere dal primo gennaio 2023:

- i soggetti beneficiari devono essere inseriti, **per un periodo di sei mesi, in un corso di formazione o di riqualificazione professionale**. In caso di mancata frequenza del programma assegnato, il nucleo familiare del beneficiario del reddito di cittadinanza decade dal diritto alla prestazione. Le regioni sono tenute a trasmettere all'ANPAL gli elenchi dei soggetti che non rispettano l'obbligo di frequenza;
- per i beneficiari del reddito di cittadinanza appartenenti **alla fascia di età compresa tra 18 e 29 anni** che non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione, l'erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata anche **all'iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione** degli adulti di primo livello, o comunque funzionali all'adempimento del predetto obbligo di istruzione. Con apposito protocollo, stipulato dal Ministero dell'istruzione e del merito e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate azioni volte a facilitare le iscrizioni ai percorsi di istruzione erogati dai centri provinciali per l'istruzione degli adulti e, comunque, per l'efficace attuazione delle disposizioni;
- **la quota dell'assegno destinata all'affitto** sarà pagata direttamente ai proprietari;
- **il beneficio del reddito decade anche nel caso in cui sia rifiutata la prima offerta di lavoro.**

LONG TERM CARE, HOME CARE PREMIUM

Nell'ambito delle prestazioni sociali l'INPS ha previsto un *bando di concorso*, chiamato **Long Term Care**, per il riconoscimento di aiuti economici a copertura totale o parziale del costo sostenuto da persone con patologie croniche o disabilità che necessitano di ricovero nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) o in strutture specializzate. Dopo la pubblicazione del bando annuale si presenta all'INPS la domanda online, avendo cura di aver già richiesto l'indicatore **ISEE sociosanitario residenze**, riferito al nucleo familiare in cui è presente il beneficiario.

Home Care Premium è un intervento di assistenza domiciliare rivolto a persone non autosufficienti (pensionati e familiari) iscritti alla gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. I beneficiari avranno diritto ad un contributo economico a rimborso della spesa sostenuta per un assistente familiare regolarmente assunto, ad una prestazione integrativa a supporto del loro piano assistenziale.

Dopo la pubblicazione del bando annuale si presenta la domanda online dal portale **INPS** assicurandosi di aver già richiesto l'**ISEE Socio Sanitario**.

Il **RED** è una dichiarazione reddituale che l'INPS **richiede annualmente** ai pensionati titolari di prestazioni collegate al reddito, ad esempio: integrazione al minimo pensioni di reversibilità, assegni al nucleo familiare, maggiorazione sociale, ecc..

Attraverso il **RED** l'ente previdenziale **verifica la sussistenza dei requisiti reddituali**

da parte del pensionato per continuare ad avere diritto alla prestazione. **L'INPS** chiede queste informazioni attraverso una matricola con la quale identifica anche i redditi che, se posseduti dal titolare della prestazione e/o da alcuni componenti del nucleo familiare, **rilevano ai fini della determinazione della prestazione stessa.**

NON DEVE PRESENTARE IL RED

Chi per obbligo o per facoltà, presenta il 730 o REDDITI PF e non possiede redditi, che seppur esenti o esclusi dalla dichiarazione, sono rilevanti ai fini della prestazione.

DEVE PRESENTARE IL RED

- Chi per obbligo o per facoltà presenta il 730 o il modello REDDITI PF e **possiede altri redditi**, in taluni casi anche **esenti** o **esclusi** dalla dichiarazione dei redditi;
- Chi, pur avendo presentato la dichiarazione dei redditi, è titolare di **pensioni estere o di reddito da lavoro autonomo**;
- Chi è comunque esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi ed effettivamente non la presenta.

I titolari di pensione residenti all'estero, interessati dalla rilevazione dei redditi, riceveranno dall'INPS una comunicazione postale (**RED EST**) che deve essere restituita all'istituto pensionistico esclusivamente tramite il **Patronato INCA CGIL** o per il tramite dell'Autorità Consolare Italiana.

I titolari di pensione residenti in Italia non riceveranno alcuna comunicazione postale, pertanto, dovranno recarsi al **CAAF convenzionato** per la compilazione del modello RED o potranno provvedere autonomamente a presentare la dichiarazione tramite il sito INPS.

Riceveranno invece una lettera di **Sollecito** coloro che nell'anno precedente non hanno reso la dichiarazione reddituale all'INPS. Attenzione,

perché coloro che non presenteranno il modello RED possono incorrere nell'eventuale sospensione o revoca delle prestazioni percepite.

La scadenza per la presentazione del **modello 2023** RED è fissata al **28 febbraio 2024**, salvo eventuali proroghe successive.

DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITÀ

Ogni anno l'INPS richiede ai titolari di prestazioni economiche di invalidità civile l'attestazione della permanenza o meno dei requisiti amministrativi previsti dalla legge per il loro riconoscimento, tramite presentazione di apposita autocertificazione.

ACCAS/PS, rivolta a contribuenti con invalidità parziale e totale.

La scadenza del modello **ACCAS/PS 2023** è fissata al **28 febbraio 2024**, salvo eventuali proroghe successive.

COLF E BADANTI

Riconoscere, valorizzare e qualificare il lavoro di cura, sostenere le famiglie e le persone non autosufficienti, mettere in rete le risorse e le opportunità è possibile se si affermano i diritti di chi cura e i diritti di chi è curato!

PER I LAVORATORI ITALIANI O DI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA

Il datore di lavoro può assumere direttamente il lavoratore, dopo aver concordato, con riferimento al Ccnl, gli elementi del rapporto di lavoro (orario, retribuzione, ferie ecc.). **Il lavoratore** deve essere in possesso del codice fiscale e di un documento di identità valido.

PER I LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

Se il lavoratore si trova in Italia, con regolare permesso di soggiorno, l'assunzione avviene con le modalità previste per i lavoratori domestici italiani e comunitari.

Se il lavoratore risiede all'estero, il datore di lavoro deve attendere la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto flussi dell'anno in corso e, a partire dalle scadenze indicate, presentare la domanda di nulla osta al lavoro.

Il datore di lavoro:

- deve garantire un orario di lavoro settimanale non inferiore a 20 ore;
- per l'assunzione di una colf deve dimostrare di possedere, un reddito annuo di importo almeno doppio rispetto all'ammontare della retribuzione lorda annua dovuta al lavoratore;
- per l'assunzione di una badante, il datore di lavoro non ha l'obbligo di dimostrare la sua capacità economica, se egli stesso o un componente della sua famiglia sono affetti da patologie che ne limitano l'autosufficienza;
- deve impegnarsi al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza;
- deve assicurare la disponibilità di un alloggio adeguato.

★ ONERI DETRAIBILI AMBITO SANITARIO

DETRAZIONE: 19% DELLA SPESA AMMESSA

LE SPESE SANITARIE CHE POSSONO ESSERE PAGATE IN CONTANTI

Le spese che danno diritto alla **detrazione del 19%** devono essere sostenute con versamenti bancari o postali o con altri sistemi di pagamento tracciabile (carta di credito, bancomat, carta di debito, assegni, ecc.), **ad eccezione delle spese per l'acquisto di farmaci e dispositivi medici, delle spese per prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).**

Se non è stata conservata la ricevuta della carta di credito o bancomat o altro strumento tracciabile, la "prova del pagamento" può essere sostituita da un'annotazione, resa dal venditore o da colui che ha reso la prestazione, direttamente sul documento di spesa dove attesterà che il pagamento è avvenuto con strumento tracciabile. Non è possibile per il cittadino autocertificare la modalità di pagamento.

DETRAZIONE DEL 19% PER OCCHIALI DA VISTA, LENTI A CONTATTO CORRETTIVE

La detrazione è riconosciuta sull'ammontare della spesa sostenuta nel 2022, al netto del bonus vista di 50 € eventualmente riconosciuto.

DETRAZIONE DEL 19% SPESE PER MASSOFISIOTERAPIA

Possono essere detratte le spese per prestazioni di massofisioterapia se il professionista ha conseguito il diploma di massofisioterapista con formazione triennale entro il 17.03.1999 oppure con formazione biennale entro il 17.03.1999 a condizione che il titolo sia considerato equivalente alla laurea di fisioterapista. Per i diplomi conseguiti dopo il 17.03.1999, il massofisioterapista deve risultare iscritto - entro il 30 giugno 2020 - negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Il requisito relativo al diploma conseguito dal professionista deve essere annotato in fattura o dimostrato tramite altra documentazione.

* SPESE SANITARIE SOSTENUTE ALL'ESTERO

Se la documentazione sanitaria è in **lingua originale** va corredata da una traduzione in italiano, eseguita dal contribuente se il documento di spesa è **redatto in inglese, francese, tedesco o spagnolo** mentre se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da **una traduzione giurata**. Anche la documentazione redatta in sloveno può essere tradotta dal contribuente, solo se risulta residente nella Regione Friuli Venezia Giulia e appartiene alla minoranza slovena.

ONERI DETRAIBILI AMBITO SANITARIO DETRAZIONE: 19% DELLA SPESA AMMESSA		
ONERI DETRAIBILI	TIPO DI SPESA	LIMITE SU CUI APPLICARE IL 19%
Spese sanitarie	Prestazioni chirurgiche, visite mediche specialistiche, protesi dentarie e sanitarie in genere, occhiali, spese per farmaci e analisi di laboratorio, spese mediche generiche	Parte eccedente € 129,11
Spese sanitarie per disabili	Acquisto di mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione, locomozione e al sollevamento dei disabili: arti artificiali, poltrone e carrozzelle, modifiche all'ascensore per il contenimento della carrozzella o costruzione di rampe per eliminare le barriere architettoniche interne o esterne alle abitazioni	100%
Veicoli per disabili	Acquisto di veicoli adattati alla guida e/o alla carrozzeria, oppure non adattati a seconda della tipologia di disabilità. È possibile detrarre anche le spese sostenute per la manutenzione straordinaria del veicolo, purché effettuate entro i 4 anni dall'acquisto e in ogni caso entro il limite complessivo di € 18.075,99	Max € 18.075,99 Per ogni contribuente portatore di handicap
Cane guida per non vedenti	Acquisto di cani addestrati alla guida dei soggetti non vedenti	100%
Mantenimento cane guida	Detrazione annua forfetaria delle spese sostenute per il mantenimento del cane guida da parte delle persone non vedenti	€ 1.000
Interpretariato per sordomuti	Spese sostenute dai soggetti riconosciuti sordomuti, per i servizi di interpretariato	100%
Spese per addetti all'assistenza personale	Spese sostenute per gli addetti alla propria assistenza personale, nell'ipotesi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, quali ad esempio la retribuzione della "badante"	Max € 2.100 Condizioni: reddito non superiore a € 40.000
Spese veterinarie	Spese sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o pratica sportiva (veterinario, farmaci ecc.)	Parte eccedente € 129,11 fino al massimo di € 550

**ONERI DETRAIBILI INTERESSI PASSIVI
DETRAZIONE: 19% DELLA SPESA AMMESSA**

ONERI DETRAIBILI	TIPO DI SPESA	LIMITE SU CUI APPLICARE IL 19%
Interessi passivi su mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale	Mutui ipotecari stipulati dall'1.1.1993 al 31.12.2000 Mutuo stipulato nei sei mesi successivi o precedenti l'acquisto Mutui ipotecari stipulati dall'1.1.2001 Mutuo stipulato nell'anno successivo o precedente l'acquisto	€ 4.000,00 complessivi da suddividere fra i contitolari del mutuo
Interessi passivi su mutui per costruzione o ristrutturazione abitazione principale	Mutui stipulati dal 1998 per la costruzione o la ristrutturazione dell'abitazione principale	€ 2.582,28 complessivi

**ONERI DETRAIBILI VARI
DETRAZIONE: 19% DELLA SPESA AMMESSA**

ONERI DETRAIBILI	TIPO DI SPESA	LIMITE SU CUI APPLICARE IL 19%
Assicurazioni vita, infortuni, rischio morte e invalidità	Premi per assicurazione vita: la polizza deve essere stata stipulata entro il 31.12.2000 Premi per assicurazione per rischio morte, invalidità permanente superiore al 5%	€ 530,00
Assicurazioni persone con disabilità	Assicurazione rischio morte, finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave; in questa tipologia di assicurazione assume quindi rilevanza il "beneficiario" che deve essere un soggetto con disabilità grave	€ 750
Assicurazioni rischio non autosufficienza	A condizione che l'impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto	€ 1.291,14
Assicurazioni eventi calamitosi	Assicurazione stipulata dall'1.1.2018 per rischi eventi calamitosi su unità abitative	100%
Spese di istruzione	Spese non Universitarie: per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione	€ 800 per ogni studente
Spese di istruzione	Spese Universitarie: Spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria tenuti presso università o istituti universitari pubblici o privati, italiani o stranieri. Il limite per le università non statali è determinato ogni anno con Decreto del Ministero dell'istruzione	100% nel limite stabilito per università statali

ONERI DETRAIBILI VARI DETRAZIONE: 19% DELLA SPESA AMMESSA		
ONERI DETRAIBILI	TIPO DI SPESA	LIMITE SU CUI APPLICARE IL 19%
Retta asili nido	Spese sostenute dai genitori per la retta di frequenza ad asili nido pubblici e privati	€ 632 per ogni figlio
Attività sportive dei ragazzi (età 5/18 anni)	Iscrizione annuale o abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, per i ragazzi	€ 210 per ciascun ragazzo
Spese funebri	Spese sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di parentela con esse	€ 1.550 per ciascun decesso
Intermediazione immobiliare	Compensi comunque denominati, pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale	Max € 1.000
Erogazioni a favore di istituti scolastici	Finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa	100%
Contributi versati all'Inps per riscatto anni di laurea dei familiari a carico	I contributi versati ai fini del riscatto degli anni di laurea sono: detraibili , qualora siano stati versati dai familiari di cui il soggetto interessato è a carico; deducibili , qualora siano stati versati direttamente dal soggetto interessato	100%
★ Trasporto pubblico	Spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, che consentono di effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull'intera rete, in un periodo di tempo specificato	€ 250 al netto del Bonus trasporti 60 €
Spese per DSA	Spese sostenute per l'acquisto di strumenti compensativi e sussidi tecnici informatici necessari all'apprendimento in favore di minori o maggiorenni con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) sino al completamento della scuola secondaria di secondo grado	100%
Contributi Mutuo Soccorso	Contributi versati per sé stessi dai soci alle Società di Mutuo Soccorso che operano per assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia o, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie	Max € 1.300
Bonus Musica Ragazzi età 5/18 Iscrizione annuale e abbonamento	Spese sostenute dai contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 € per iscrizione annuale e l'abbonamento dei ragazzi di età 5/18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), a scuole di musica iscritte nei registri regionali, a cori, bande e scuole di musica riconosciute da amministrazioni locali.	Max € 1.000

**ALTRI ONERI DETRAIBILI DETRAZIONE:
50% DELLA SPESA AMMESSA**

ONERI DETRAIBILI	TIPO DI SPESA	LIMITE SU CUI APPLICARE IL 50%
Riscatto di periodi non coperti da contribuzione	Contributi versati per usufruire della cosiddetta Pace Contributiva direttamente dal soggetto che usufruisce dell'agevolazione o dai suoi eredi e familiari (previste 5 quote annuali di pari importo). La detrazione spetta solo a chi ha presentato la domanda all'INPS e se la stessa è stata accolta positivamente.	100%
Ricarica veicoli elettrici	Spese sostenute nel periodo 1.03.2019 - 31.12.2021 per l'acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, per i costi iniziali di richiesta di potenza aggiuntiva fino ad un massimo di 7 Kw (detrazione ripartita in 10 quote annuali)	Max € 3.000

Se la spesa per la ricarica di veicoli elettrici è stata sostenuta contestualmente ad uno degli interventi trainanti Superbonus spetta la detrazione del 110% (sino al 31.12.2025 a determinate condizioni e solo per alcuni categorie di soggetti).

DETRAZIONI PER EROGAZIONI LIBERALI TERZO SETTORE

MISURA DETRAZIONE	TIPO EROGAZIONE LIBERALE	LIMITE
19%	Erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari in Italia o all'estero	Max € 2.065,83
26%	Erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle ONLUS, di iniziative umanitarie, religiose o laiche	Max € 30.000
30%	Erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle ONLUS e delle Associazioni di promozione sociale	Max € 30.000
35%	Erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle organizzazioni di volontariato	Max € 30.000

ONERI DETRAIBILI
SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI SULLA CASA
SPESE DI RISTRUTTURAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	TIPO DI SPESA	LIMITE SU CUI CALCOLARE LA DETRAZIONE	MISURA DETRAZIONE
* Interventi di recupero edilizio Dal 1.01.2013 al 31.12.2024	<ul style="list-style-type: none"> - Manutenzioni straordinarie, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia su abitazioni (per le parti comuni condominiali anche per manutenzione ordinaria) - Prevenzione di atti illeciti, eliminazione di barriere architettoniche, misure antisismiche (in generale), bonifica dell'amianto, fotovoltaico per produzione energia elettrica - Realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali - Acquisto di abitazioni in fabbricati interamente ristrutturati da imprese (25% del prezzo acquisto) 	€ 96.000 per immobile	50% in 10 rate
* Adozione di misure antisismiche Dal 1.01.2017 al 31.12.2024	Interventi volti all'adozione di misure antisismiche su immobili ubicati in zone definite ad alta pericolosità sismica (1 - 2 e 3).	€ 96.000 per immobile	50% in 5 rate
	Interventi volti all'adozione di misure antisismiche su immobili ubicati in zone definite ad alta pericolosità sismica (1 - 2 e 3), se dagli stessi ne deriva il passaggio ad una classe di rischio inferiore		70% per interventi su singole unità 75%* per interventi sulle parti comuni degli edifici
	Interventi volti all'adozione di misure antisismiche su immobili ubicati in zone definite ad alta pericolosità sismica (1 - 2 e 3), se dagli stessi ne deriva il passaggio a due classi di rischio inferiore		80% per interventi su singole unità 85%* per interventi sulle parti comuni degli edifici

* Le detrazioni si applicano su un ammontare di spesa non superiore a € 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

**ONERI DETRAIBILI
SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI SULLA CASA**

SPESE DI RISTRUTTURAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	TIPO DI SPESA	LIMITE SU CUI CALCOLARE LA DETRAZIONE	MISURA DETRAZIONE
<p>★ Acquisto di immobile ubicato in zona a rischio sismico 1 Dal 1.01.2017 al 31.12.2024</p>	<p>Immobile realizzato mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, se dalla ricostruzione ne deriva il passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore</p>	<p>€ 96.000 per immobile</p>	<p>75% del prezzo di acquisto</p>
	<p>Immobile realizzato mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, se dalla ricostruzione ne deriva il passaggio a due classi di rischio sismico inferiore</p>		<p>85% del prezzo di acquisto</p>
<p>★ Acquisto mobili e grandi elettrodomestici sino al 31.12.2024</p>	<p>Acquisti finalizzati all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione, detrazione condizionata dalla data di inizio degli interventi sull'immobile (detraibilità delle spese 2022 se data inizio lavori dal 1.1.2021; spese 2023 se data inizio lavori dal 1.1.2022, ecc.)</p>	<p>€ 10.000 per il 2022 € 8.000 per il 2023 € 5.000 per il 2024</p>	<p>50% in 10 rate</p>
<p>★ Sistemazione a verde Dal 1.01.2018 Al 31.12.2024</p>	<p>Sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, anche sulle parti comuni esterne di condomini</p>	<p>Max € 5.000 per immobile</p>	<p>36% in 10 rate</p>
<p>★ Bonus Facciate 1.01.2020 31.12.2021</p>	<p>Spese relative ad interventi finalizzati al recupero o restauro della "facciata esterna", realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.</p>	<p>nessun limite</p>	<p>90% in 10 rate</p>

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	TIPO DI SPESA	LIMITE SU CUI CALCOLARE LA DETRAZIONE	MISURA DETRAZIONE
★ Bonus Facciate 1.01.2022 31.12.2022	Spese relative ad interventi finalizzati al recupero o restauro della "facciata esterna", realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.	nessun limite	60% in 10 rate
★ Sostituzione gruppo elettrogeno d'emergenza Impianti fotovoltaici	Spese sostenute a partire dal 1.01.2022 per la sostituzione del gruppo elettrogeno d'emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione	€ 96.000 nel limite max di interventi di recupero edilizio	50% in 10 rate
★ Barriere architettoniche 1.01.2022 31.12.2025	Spese per interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti . Gli interventi devono rispettare i requisiti di accessibilità, visitabilità, adattabilità previsti dal Decreto Ministeriale del 14 giugno 1989 n. 236.	€ 50.000 unità unifamiliari e unità in edifici plurifamiliari	75% in 5 rate
		€ 40.000 Condomini da 2 a 8 unità	
		€ 30.000 condomini da oltre 8 unità ab.	

OPZIONE PER LO SCONTO IN FATTURA O LA CESSIONE DEL CREDITO

Coloro che hanno sostenuto spese per uno dei seguenti interventi negli anni dal 2020 al 2022, in alternativa al riconoscimento della detrazione in dichiarazione dei redditi, hanno la possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito o hanno facoltà di cedere le rate residue delle detrazioni godute inizialmente nel 730 o modello REDDITI PF. Si tratta dei seguenti interventi:

- Recupero del patrimonio edilizio in caso di manutenzione ordinaria (parti comuni condominiali), manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia e interventi antisismici;
- Realizzazione di autorimesse e posti auto pertinenziali;
- Interventi Ecobonus e Bonus facciate
- Installazione di impianto fotovoltaico e sistema di accumulo, installazione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici;
- Eliminazione delle barriere architettoniche (detrazione 75%).

Per optare per lo sconto o la cessione è necessario chiedere l'apposizione del visto di conformità (rilasciata dal RAF del CAAF) e l'Asseverazione relativa alla congruità dei prezzi rilasciata da un professionista. Se le spese non superano 10.000 euro o se l'intervento rientra fra le attività di edilizia libera non sono necessari né il visto di conformità né l'asseverazione (fatti salvi gli interventi Ecobonus per i quali l'asseverazione sulla congruità delle spese è sempre obbligatoria).

L'opzione per le spese sostenute nel 2022 e per le rate residue deve essere comunicata all'Agenzia delle entrate inviando apposita comunicazione telematica entro il 31 marzo 2023.

Con Decreto-legge n. 11/2023 è stabilito che dal 17 febbraio 2023 non è più ammesso l'esercizio dell'opzione per sconto in fattura o cessione del credito, salvo alcune eccezioni.
 Per maggiori informazioni prenotare un appuntamento presso la sede CAAF CGIL più vicina.

ONERI DETRAIBILI SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI SULLA CASA

* INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

TIPO DI SPESA	ANNO IN CUI SONO STATE SOSTENUTE LE SPESE	LIMITE MAX SPESA	MISURA DETRAZIONE 10 RATE
Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse	Dal 1.01.2015 al 31.12.2017	€ 46.153,84	65%
	Dal 1.01.2018 al 31.12.2024	€ 60.000	50%
Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori	Dal 1.01.2018 al 31.12.2024	€ 153.846,15	65%
Cappotti, tetti e pavimenti con bassa trasmissione termica, Pannelli solari	Fino al 5.06.2013	€ 109.090,91	55%
	Dal 6.06.2013 al 31.12.2024*	€ 92.307,69	65%
Finestre, infissi, scuri o persiane	Fino al 5.06.2013	€ 109.090,91	55%
	Dal 6.06.2013 al 31.12.2017	€ 92.307,69	65%
	Dal 1.01.2018 al 31.12.2024	€ 120.000	50%
Acquisto e posa di schermature solari	Dal 1.01.2015 al 31.12.2017	€ 92.307,69	65%
	Dal 1.01.2018 al 31.12.2024	€ 120.000	50%
Dispositivi multimediali per controllo da remoto	Dal 1.01.2016 al 31.12.2024	Nessun limite	65%
Riqualificazione energetica generale di edifici esistenti	Fino al 5.06.2013	€ 181.818,18	55%
	Dal 6.06.2013 al 31.12.2024*	€ 153.846,15	65%

ONERI DETRAIBILI E DEDUCIBILI

TIPO DI SPESA	ANNO IN CUI SONO STATE SOSTENUTE LE SPESE	LIMITE MAX SPESA	MISURA DETRAZIONE 10 RATE
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti	Fino al 5.06.2013**	€ 54.545,45	55%
	Dal 6.06.2013 al 31.12.2024**	€ 46.153,84	65%
Impianti sostituiti con impianti dotati di caldaia a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A	Dal 1.01.2018 al 31.12.2024	€ 60.000	50%
Impianti sostituiti con impianti dotati di caldaia a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A	Dal 1.01.2018 al 31.12.2024	€ 60.000	50%
Bonus facciate termico	Dal 1.01.2020 al 31.12.2021	nessun limite	90% in 10 rate
	Dal 1.01.2022 al 31.12.2022		60% in 10 rate

*Dal 2018 la detrazione del 65% è riconosciuta per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione; è esclusa la spesa per la sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A oppure con efficienza almeno pari alla classe ma sprovvisti della contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti oppure impianti con caldaie a biomasse. Sempre dal 2018 non è più possibile fruire della detrazione del 65% per la sostituzione con caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A o di classe inferiore alla A

** La detrazione è riconosciuta per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia, per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Interventi sopra descritti effettuati su parti comuni condominiali o su tutte le unità immobiliari del condominio	Fino al 5.06.2013	Il limiti sono quelli riferiti alla tipologia di interventi sopra descritti per il medesimo periodo	55%
	Dal 6.06.2013 al 31.12.2024		65%
Interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali	Dal 1.01.2017 al 31.12.2024	€ 40.000 Per il numero delle unità immobiliari dell'edificio	70%-75%

DETRAZIONE 110%
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ANTISISMICO

*** SUPERBONUS - INTERVENTI "TRAINANTI" A CUI È POSSIBILE ABBINARE UNO O PIU' INTERVENTI "TRAINATI"**

ONERI DETRAIBILI E DEDUCIBILI

TIPO DI INTERVENTO	PERIODO DI SOSTENIMENTO	LIMITE DI SPESA
<p>Isolamento termico, cosiddetto cappotto, con interventi di coibentazione delle pareti esterne (superfici opache verticali), di coperture e pavimenti (superfici orizzontali) e delle superfici inclinate, compresa la coibentazione del tetto</p>	<p>Per tutti i soggetti Spese sostenute dal 1.07.2020 al 30.06.2022</p> <p>Interventi realizzati da persone fisiche (al di fuori dell'attività d'impresa, arti e professioni) 1.07.2022 - 31.03.2023 solo se al 30.09.2022 è stato eseguito almeno il 30% dei lavori complessivi.</p>	<p>€ 50.000 Unità unifamiliari e plurifamiliari max 2 unità</p> <p>€ 40.000 CONDOMINI per n.° unità immobiliari da 2 a 8</p> <p>€ 30.000 CONDOMINI per n.° unità immobiliari oltre l'ottava</p>
	<p>Per i condomini, le persone fisiche proprietarie/ comproprietarie di edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari, ONLUS, OV, PWS 1.07.2022 - 31.12.2025 con percentuale di detrazione: 110% spese sino al 31.12.2022 90% spese anno 2023 70% spese anno 2024 65% spese anno 2025</p> <p>La riduzione da 110% a 90% per le spese sostenute nel 2023 non si applica:</p> <p>- agli interventi, diversi da quelli effettuati dai condomini, per i quali alla data del 25.11.2022 risulta effettuata la Comunicazione di inizio lavori CILA Superbonus;</p> <p>- agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici, se alla data del 31.12.2022 risulta presentata l'istanza per acquisizione del titolo abilitativo.</p> <p>(continua nella pagina seguente)</p>	<p>€ 30.000 Unità unifamiliari e plurifamiliari max 2 unità</p> <p>€ 20.000 CONDOMINI per n.° unità immobiliari fino a 8</p>

Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, CENTRALIZZATI se riguardano le parti comuni del condominio **con impianti** per il riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria, **a condensazione** con efficienza almeno pari alla **classe A** di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18.02.2013, **a pompa di calore**, ivi inclusi **gli impianti ibridi o geotermici**, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo; impianti di **micro-cogenerazione**; impianti **a collettori solari termici** ossia pannelli solari per la produzione dell'acqua calda sanitaria per usi domestici. **Ammesse le spese per lo smaltimento e la bonifica dell'impianto sostituito.**

(continua dalla pagina precedente)

Per gli interventi effettuati dai condomini la riduzione da 110% a 90% non si applica nel 2023 nei seguente casi:

-se la delibera assembleare che autorizza i lavori è stata adottata prima del 18.11.2022 e se risulta effettuata la Comunicazione di inizio lavori CILA Superbonus entro il 31.12.2022;

-se la delibera assembleare che autorizza i lavori è stata adottata prima del 18.11.2022 e se risulta effettuata la Comunicazione di inizio lavori CILA entro il 31.12.2022.

**€ 15.000
CONDOMINI
per n.° unità
immobiliari oltre
l'ottava**

DETRAZIONE 110% EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ANTISISMICO

SUPERBONUS - INTERVENTI "TRAINANTI" A CUI È POSSIBILE ABBINARE UNO O PIU' INTERVENTI "TRAINATI"

BENEFICIARI	REQUISITI REDDITUALI	DETRAZIONE
<p>Possessori di unità abitative unifamiliari o unità residenziali facenti parte di edifici multifamiliari adibite ad abitazione principale Sono esclusi dal beneficio: i familiari conviventi non possessori dell'immobile, i detentori dell'immobile</p>	<p>Spese sostenute dal 1.01.2023 al 31.12.2023</p> <p>Requisito reddituale: possedere nel 2022 un reddito di riferimento non superiore a €15.000 ottenuto sommando il reddito complessivo di ciascun componente del nucleo familiare, rapportato ad un numero di parti in base alla composizione del nucleo familiare (coniuge o unito civilmente o convivente di fatto; figli e altri familiari fiscalmente a carico)</p>	90%

Per unità plurifamiliare si intende un'unità immobiliare, situata all'interno di edifici plurifamiliari e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, che sia funzionalmente indipendente ossia dotata di **almeno tre** delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico, impianti per il gas, impianti per l'energia elettrica, impianto di climatizzazione invernale.

Gli interventi devono assicurare, anche insieme ad altri interventi di efficientamento energetico c.d. "TRAINATI", il miglioramento di almeno 2 classi energetiche oppure, laddove non fosse possibile, devono conseguire almeno la classe energetica più alta.

Chi realizza gli interventi può scegliere di detrarre la spesa in dichiarazione dei redditi (5 rate di pari importo sino al 31.12.2021, **4 rate** per le spese sostenute dal **1° gennaio 2022**). **In alternativa** – in particolare **per chi non paga imposte, ad esempio, perché possiede solo la casa e non ha altri redditi** – può concordare l'applicazione dello **sconto in fattura** (costo zero) oppure può **cedere il credito** a banche, assicurazioni, poste Italiane o a qualsiasi altro soggetto beneficiando della detrazione in percentuale variabile rispetto al contratto di cessione sottoscritto.

BENEFICI FISCALI E TUTELA DEI LAVORATORI



Per poter detrarre le **spese di importo superiore a 70.000 euro**, relative ad interventi di manutenzione straordinaria (ordinaria per i condomini), ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, Sismabonus, eliminazione barriere architettoniche, Ecobonus, Bonus mobili, Bonus verde e Bonus Facciate, interventi Superbonus, è **indispensabile** che **nell'atto di affidamento dei lavori** (o contratto di prestazione d'opera o di appalto) sia indicata l'**applicazione del contratto collettivo di lavoro del settore edile nazionale e territoriale stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali** comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L'applicazione dei contratti deve essere indicata anche **nelle fatture emesse** per i lavori edili realizzati.


L'atto di affidamento è una **scrittura privata** fra committente e impresa/lavoratore autonomo con dipendenti a cui sono affidati i lavori dove sono indicati la natura dell'intervento, la tempistica di realizzazione, i costi, adempimenti, verifiche in ambito contributivo e di sicurezza del cantiere.

Le nuove disposizioni si applicano in riferimento agli atti di affidamento **stipulati dal 27 maggio 2022** per lavori edili **avviati a partire dal 28 maggio 2022**, anche in caso di lavori in subappalto o affidati ad un general contractor.

Se nella **fattura è assente il riferimento al CCNL** settore edile è necessario chiedere all'impresa edile una dichiarazione sostitutiva attestante l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale nell'esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura emessa.



Solo così è possibile fruire delle agevolazioni fiscali, salvaguardando allo stesso tempo anche i diritti dei lavoratori!



DETRAZIONE 110%
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ANTISISMICO

***SUPERBONUS - INTERVENTI "TRAINANTI" A CUI È POSSIBILE
ABBINARE UNO O PIU' INTERVENTI "TRAINATI"**

ONERI DETRAIBILI E DEDUCIBILI

TIPO DI INTERVENTO	PERIODO DI SOSTENIMENTO	LIMITE DI SPESA
Interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche e alla realizzazione di ogni altro strumento che attraverso la comunicazione, la robotica o altro mezzo di tecnologia più avanzata, favorisca la mobilità interna ed esterna all'abitazione per persone disabili oppure in favore di persone ultrasessantacinquenni .	Per tutti i soggetti Spese sostenute dal 1.07.2020 al 30.06.2022 Interventi realizzati da persone fisiche (al di fuori dell'attività d'impresa, arti e professioni) 1.07.2022 - 31.03.2023 solo se al 30.09.2022 è stato eseguito almeno il 30% dei lavori complessivi Per i condomini, le persone fisiche proprietarie/comproprietarie di edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari, ONLUS, OV, APS 1.07.2022 - 31.12.2025 con percentuale di detrazione 110% spese sino al 31.12.2022 90% spese anno 2023 70% spese anno 2024 65% spese anno 2025	€ 96.000 Interventi realizzati sui medesimi tipi di immobili su cui si eseguono gli interventi "trainanti"
Interventi di risparmio energetico "Ecobonus" (vedi tabella pagine precedenti)	La riduzione da 110% a 90% per le spese sostenute nel 2023 non si applica:	Negli stessi limiti previsti per ogni intervento Ecobonus
Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica a condizione che l'energia non autoconsumata sia ceduta al Gestore dei servizi energetici GSE Spa o non condivisa per l'autoconsumo.	-agli interventi, diversi da quelli effettuati dai condomini, per i quali alla data del 25.11.2022 risulta effettuata la Comunicazione di inizio lavori CILA Superbonus;	€ 48.000 non superiore a € 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto
Installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati all'impianto solare fotovoltaico realizzato	-agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici, se alla data del 31.12.2022 risulta presentata l'istanza per acquisizione del titolo abilitativo. Per gli interventi effettuati dai condomini la riduzione da 110% a 90% non si applica nel 2023 nei seguente casi: -se la delibera assembleare che autorizza i lavori è stata adottata prima del 18.11.2022 e se risulta effettuata la Comunicazione di inizio lavori CILA Superbonus entro il 31.12.2022 ;	Rientra nel suindicato limite di € 48.000 non superiore a € 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo

DETRAZIONE 110% EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ANTISISMICO

SUPERBONUS - INTERVENTI "TRAINANTI" A CUI È POSSIBILE ABBINARE UNO O PIU' INTERVENTI "TRAINATI"

TIPO DI INTERVENTO	PERIODO DI SOSTENIMENTO	LIMITE DI SPESA
<p>Acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, costi iniziali di richiesta di potenza aggiuntiva fino ad un massimo di 7 Kw, costi di allaccio</p> <p>* LIMITE DI SPESA € 3.000 per ogni infrastruttura e per ciascun contribuente (interventi iniziati nel 2020 e in corso ad inizio 2021)</p>	<p>Per tutti i soggetti Spese sostenute dal 1.07.2020 al 30.06.2022</p> <p>Interventi realizzati da persone fisiche (al di fuori dell'attività d'impresa, arti e professioni) 1.07.2022 - 31.03.2023 solo se al 30.09.2022 è stato eseguito almeno il 30% dei lavoricomplessivi</p> <p>Per i condomini, le persone fisiche proprietarie/ comproprietarie di edifici composti da 2 a 4 unit. immobiliari, ONLUS, OV, APS 1.07.2022 - 31.12.2025 con percentuali di detrazione: 110% spese sino al 31.12.2022 90% spese anno 2023 70% spese anno 2024 65% spese anno 2025</p> <p>Sull'applicazione della riduzione della detrazione al 90%, vedi pagine precedenti.</p>	<p>€ 3.000* € 2.000 Unità unifamiliari, plurifamiliari</p> <p>€ 1.500 Unità plurifamiliari, CONDOMINI max 8 infrastrutture</p> <p>€ 1.200 Unità plurifamiliari, CONDOMINI oltre 8 infrastrutture</p>

SUPERBONUS - INTERVENTI ANTISISMICI, ACQUISTO CASE ANTISISMICHE

Interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici, acquisto case antisismiche, compresi sistemi di monitoraggio continuo ai fini antisismici

Stesso periodo previsto per gli interventi "trainanti" e "trainati"

€ 96.000
Unità immobiliari
Parti comuni
condomini

DETRAZIONI PER GLI INQUILINI

CANONI DI LOCAZIONE	REQUISITI	IMPORTO DETRAZIONE SPETTANTE
Inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale	Contratto stipulato o rinnovato genericamente ai sensi della L. 431/98	<p>€ 300 se il reddito complessivo non supera € 15.493,71</p> <p>€ 150 se il reddito complessivo rientra tra € 15.493,71 e € 30.987,41</p>
	Contratto stipulato o rinnovato ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 4, commi 2 e 3 della Legge 431/98 (canone convenzionale)	<p>€ 495,80 se il reddito complessivo non supera € 15.493,71 € 247,90 se il reddito complessivo rientra tra € 15.493,71 e € 30.987,41</p>
	Contratto stipulato o rinnovato genericamente ai sensi della L. 431/98 da giovani di età compresa tra 20 e 30 anni , per la propria abitazione principale (intera unità abitativa o porzione u.i.) solo se diversa da quella dei genitori.	<p>DAL 1° GENNAIO 2022</p> <p>Contratto stipulato ai sensi della L. 431/98 da giovani di età compresa tra 20 e 31 anni non compiuti, per la propria abitazione principale o per una porzione della stessa, da destinare a propria residenza (solo se diversa da quella dei genitori).</p> <p>Se la detrazione spettante risulta superiore all'imposta lorda, il beneficio spetta nella misura del 20% del canone di locazione nel limite massimo di 2.000 €.</p>
Lavoratori dipendenti trasferiti per motivi di lavoro	Spetta ai lavoratori dipendenti che hanno stipulato un contratto di locazione per i primi tre anni dal trasferimento di residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo (purché situato a non meno di 100 Km dal precedente e comunque in un'altra regione)	<p>€ 991,60 se il reddito complessivo non supera € 15.493,71</p> <p>€ 495,80 se il reddito complessivo rientra tra € 15.493,71 e € 30.987,41</p>

DETRAZIONI PER GLI INQUILINI

CANONI DI LOCAZIONE	REQUISITI	IMPORTO DETRAZIONE SPETTANTE
Studenti universitari	Contratto stipulato per immobile ad uso abitativo ai sensi della L.431/1998 da/per studente iscritto ad un corso di laurea presso un'università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 Km e comunque in una provincia diversa, immobile affittato sito nello stesso comune sede dell'università o in un comune limitrofo oppure per canoni relativi ai contratti di ospitalità, atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari	Importo detraibile non superiore a € 2.633,00 per il quale spetta una detrazione del 19% La detrazione, sempre entro il predetto limite, spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico

ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO

ONERI DEDUCIBILI	TIPO DI SPESA	LIMITE DEDUCIBILE
Contributi previdenziali e assistenziali	Contributi obbligatori dei lavoratori autonomi; contributi agricoli unificati versati all'Inps; contributi per assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni domestici; contributi facoltativi per ricongiunzione di periodi assicurativi, per riscatto laurea, per prosecuzione volontaria e per il c.d. "fondo casalinghe"	100%
Contributi per collaboratori domestici	Contributi versati per domestici e addetti ai servizi personali o familiari colf, badanti, baby-sitter ecc.)	Fino a € 1.549,37
Contributi a Fondi Integrativi SSN	Contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale. Deduzione spettante anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone fiscalmente a carico	Max € 3.615,20
Previdenza Complementare	Contributi e premi per forme pensionistiche complementari, relativi sia a fondi negoziali che a fondi individuali, a deducibilità ordinaria Sono deducibili anche i versamenti ai sottoconti italiani e/o esteri a PEPP	Max € 5.164,57
Assegni periodici al coniuge	Stabiliti dal giudice per separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento di matrimonio. Sono esclusi gli assegni per il mantenimento dei figli	100%
Adozioni internazionali	Spese per pratiche di adozione di minori stranieri	50%
Redditi di lavoro dipendente erroneamente tassati	Somme che non dovevano concorrere a formare il reddito di lavoro dipendente e sono state, invece, tassate dal datore di lavoro o ente pensionistico	50%

ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO

ONERI DEDUCIBILI	TIPO DI SPESA	LIMITE DEDUCIBILE
Spese mediche e di assistenza specifica a persone con disabilità	Spese mediche generiche (acquisto di farmaci e prestazioni rese da medico generico) e di assistenza specifica per le persone con disabilità nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione. In caso di degenza in un istituto di assistenza o di ricovero, è possibile portare in deduzione solo la quota della retta riferita alle spese mediche e paramediche di assistenza specifica.	100%
Erogazioni ONG	Contributi, donazioni e oblazioni ad organizzazioni non governative (ONG), operanti nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo	Max 2% del reddito complessivo
Erogazioni a ONLUS, OV, APS	Erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle Onlus, organizzazioni di volontariato e Associazioni di Promozione Sociale nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato (deduzione alternativa alla detrazione)	100%
Acquisto 1° casa Under 36	Per i giovani under 36 che nel periodo 26 maggio 2021 e 31 dicembre 2023 acquistano l'abitazione principale, soggetta ad IVA, è riconosciuto un credito d'imposta pari all'IVA versata da utilizzare in dichiarazione dei redditi o in compensazione tramite F24. Per beneficiare del credito è necessario avere un ISEE o ISEE Corrente al momento dell'acquisto non superiore a 40.000 euro, non aver compiuto 36 anni d'età nell'anno solare in cui viene stipulato il rogito notarile. È indispensabile rispettare i requisiti per beneficiare dell'agevolazione Prima casa.	IVA VERSATA
Sistemi di filtraggio acqua potabile	A chi acquista nel periodo 1.01.2021-31.12.2023 un sistema di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di CO2 alimentare E290 dell'acqua potabile spetta un credito d'imposta del 50% della spesa da utilizzare in dichiarazione dei redditi o in compensazione con F24. Per beneficiare del credito è necessario presentare all'Agenzia delle entrate nel mese di febbraio dell'anno successivo al sostenimento della spesa un'apposita istanza. Le spese devono essere sostenute mediante sistemi di pagamento tracciabile (bancomat, carta di credito, assegno, ecc.).	Max € 1.000 di spesa per unità abitativa (privati)

* CREDITI D'IMPOSTA

CREDITO	TIPO DI SPESA	BENEFICIO
Attività fisica adattata (AFA)	<p>È riconosciuto un credito d'imposta a coloro che nel periodo 1.01.2022 - 31.12.2022 sostengono spese per lo svolgimento di attività fisica adattata (AFA) finalizzati a migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione. Si tratta di un programma di esercizi fisici definito da medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta e medici specialisti per coloro che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilità fisiche. Sono eseguiti in gruppo sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria (ad esempio, le c.d. «palestre della salute»).</p>	Importo che sarà definito dall'AdE
Sistemi di accumulo energia	<p>Spetta un credito d'imposta alle persone fisiche che dal 1.01.2022 al 31.12.2022 sostengono spese documentate per l'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto.</p>	Importo che sarà definito dall'AdE

 **CREDITI D'IMPOSTA**

ONERI DETRAIBILI E DEDUCIBILI

CREDITO	TIPO DI SPESA	BENEFICIO
Erogazioni liberali al Terzo settore "Social bonus"	Spetta un credito d'imposta per le erogazioni liberali effettuate a favore del Terzo settore, riconosciuto nella misura del 65% della spesa e nel limite del 15% del reddito imponibile , da ripartire in tre quote annuali di pari importo.	65%
Sistemi di accumulo energia elettrica	Il credito d'imposta è riconosciuto alle persone fisiche che nel periodo 1.1.2022 - 31.12.2022 hanno sostenuto spese per l'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, a condizione che l'impianto di produzione elettrica è già esistente e beneficia degli incentivi per lo scambio sul posto	Importo che sarà definito dall'AdE
Erogazioni ITS Academy	Per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle fondazioni ITS Academy è riconosciuta il credito d'imposta del: - 30% delle erogazioni effettuate o delle donazioni, lasciti, legati e altri atti di liberalità disposti dalle persone fisiche destinati espressamente all'incremento del patrimonio; - 60% se l'erogazione è effettuata a favore di ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale.	30% o 60%

SEDI REGIONALI CAAF CGIL



CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL

Via Boncompagni, 16 - ROMA

Tel.: 0640045576/7

E-mail: consorzio@cafcgil.it consorziocaafcgil@pec.it

www.cafcgil.it

CAAF CGIL ABRUZZO MOLISE

Via B. Croce, 108 - PESCARA

Tel.: 0854543310

E-mail: centroelabdati@caafabruzzocgil.it

www.caafcgilabruzzo.it

CAAF CGIL CALABRIA

Via Massara, 22 - CATANZARO

Tel.: 0961778406

E-mail: info@caafcgilcalabria.it

www.caafcgilcalabria.it

CAAF CGIL CAMPANIA

Via G. Porzio C. Dir. Isola G1 Scala D 1° Piano IN.3 - NAPOLI

Tel.: 800901220

E-mail: info@caafcampania.it

www.caafcampania.it

CAAF CGIL EMILIA ROMAGNA

Via Alfonso Torreggiani,3 - BOLOGNA

Tel.: 0510146297

E-mail: caafer@er.cgil.it

www.caafemiliaromagna.com

CAAF CGIL LAZIO E BASILICATA

Via Ricasoli, 7- ROMA

Numero Unico prenotazioni 0673100700

E-mail: segreteriacaaf@lazio.cgil.it

www.caf.lazio.it

www.cgilbasilicata.it

CAAF CGIL LIGURIA

Via Cairoli, 14/2 - GENOVA

Tel.: 0102488311

E-mail: caafcgiliguria@caafcgiliguria.it

www.caafcgiliguria.it

CAAF CGIL LOMBARDIA

Via F.lli Folonari, 18 - BRESCIA

Tel.: 030280081 / 0302896611

E-mail: caaf@cgil.lombardia.it

www.assistenzaafscale.info

CAAF CGIL MARCHE

Via 1° Maggio, 142/C - ANCONA

Tel.: 0714193011

E-mail: crs@marche.cgil.it

www.caafcgilmarche.it

CAAF NORD EST

Via Peschiera, 7 - VENEZIA-MESTRE

Tel.: 0415046111

E-mail: nordest@caaf.it

www.caaf.it

CAAF CGIL PIEMONTE VDA UMBRIA

Corso Brescia, 71/D - TORINO

Tel.: 0112873611

Servizi e Tutela (Perugia)

Società di Servizi Lavoro e Progresso (Terni)

E-mail: info@caafcgil.com

www.caafcgil.com

CAAF CGIL PUGLIA

Via Vincenzo Calace, 3 - BARI

Tel.: 0805277529

E-mail: caafpugl@tin.it, caafcgilpuglia@legaldoc.it

www.caafcgilpuglia.it

CAAF CGIL SARDEGNA

Viale Monastir, 35 - CAGLIARI

Tel.: 070252069

E-mail: info@caafcgil.it

www.caafcgil.it

CAAF CGIL SICILIA

Via E. Bevignani, 38 - PALERMO

Tel.: 0916822621

E-mail: caaf@caafcgilsicilia.it

www.caafcgilsicilia.it

CAAF CGIL TOSCANA

Via Di Novoli, 42/42b - FIRENZE

Tel.: 0557953111

E-mail: caaftoscana@caaf.tosc.cgil.it

www.caafcgiltoscana.it



TESTI A CURA DEL CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL

Federico Toccaceli – Area prestazioni sociali

Giovanna Piazza – Area Fisco

La Guida ai servizi fiscali è rivolta alle delegate e ai delegati CGIL, alle iscritte e iscritti CGIL, a tutti le cittadine e i cittadini che si rivolgono ai CAAF della CGIL per trovare informazioni, risposte e servizi.

**TROVA LA SEDE DEL
CAAF CGIL A TE PIÙ VICINA**
<https://www.cafcgil.it/pagine/mappa>



Gli argomenti trattati nella guida, per quanto curati con scrupolo e attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze. Potrebbero, inoltre, subire nel corso dell'anno modifiche normative successive alla stesura finale della guida.

Chiuso in tipografia 13/03/2023

REALIZZAZIONE



FUTURA



SEDI REGIONALI CAAF CGIL

NOTE







www.cafcgil.it/guidaservizi